Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la sicurezza e la difesa
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2025/0172(COD)

28.10.2025

EMENDAMENTI
1 - 236

Progetto di relazione
Lucia Yar, Henrik Dahl
Accelerazione del rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa

Proposta di regolamento
(COM(2025)0821 – 2025/0172(COD))

Emendamento 1
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 2
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2], legata ***al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa***. In risposta all'intensificarsi di questa minaccia, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare la sua prontezza alla difesa. È necessario aumentare con urgenza la prontezza europea alla difesa affinché l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. In base alle proiezioni relative alla graduale adozione degli strumenti proposti nell'ambito del piano ReArm Europe/Prontezza per il 2030, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero raggiungere almeno 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni. Un aspetto fondamentale di questo sforzo è la necessità di potenziare la capacità di produzione per la difesa dell'Unione, affinché ***quest'ultima*** possa rispondere efficacemente alle minacce emergenti per	(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2], legata ***alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Gli Stati membri dell'UE sono già colpiti dalla guerra ibrida e dalle strategie di destabilizzazione della Russia, tra cui campagne di disinformazione, attacchi informatici, influenza politica, pressione economica e attività di intelligence. La Russia ha inoltre violato ripetutamente lo spazio aereo UE/NATO, e questo costituisce un attacco diretto alla sovranità e alla sicurezza dell'UE e dei suoi Stati membri***. In risposta all'intensificarsi di questa minaccia, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare la sua prontezza alla difesa ***e la resilienza della società tutta***. È necessario aumentare con urgenza la prontezza europea alla difesa affinché l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. In base alle proiezioni relative alla

la sicurezza. Per raggiungere tale obiettivo, sono essenziali la semplificazione e l'armonizzazione normative. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole per le industrie della difesa che consenta loro di operare, innovare e produrre le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa.	graduale adozione degli strumenti proposti nell'ambito del piano ReArm Europe/Prontezza per il 2030, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero raggiungere almeno 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni. ***Tuttavia, senza riforme strutturali, questo aumento di spesa non si tradurrà in un aumento delle capacità. Soprattutto, il ricorso al debito comune tramite SAFE è estremamente problematico, in quanto compromette radicalmente la sovranità degli Stati membri ed è in contrasto con i principi di base della disciplina di bilancio.*** Un aspetto fondamentale di questo sforzo è la necessità di potenziare la capacità di produzione per la difesa dell'Unione ***e approfondire l'integrazione del mercato europeo della difesa***, affinché ***l'UE*** possa rispondere efficacemente alle minacce emergenti per la sicurezza. Per raggiungere tale obiettivo, sono essenziali la semplificazione e l'armonizzazione normative. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole per le industrie della difesa che consenta loro di operare, innovare e produrre le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa ***allo scopo di creare un vero mercato interno dei materiali e dei servizi di difesa***. ***Allo stesso tempo, occorre promuovere un quadro uniforme per la standardizzazione così da incoraggiare l'interoperabilità e ridurre radicalmente il numero di sistemi di armi in uso.***
[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.	[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.
	Or. de

Emendamento 3
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2], legata al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta all'intensificarsi di questa minaccia, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare la sua prontezza alla difesa. È necessario aumentare con urgenza la prontezza europea alla difesa affinché l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. In base alle proiezioni relative alla graduale adozione degli strumenti proposti nell'ambito del piano ReArm Europe/Prontezza per il 2030, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero raggiungere almeno 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni. Un aspetto fondamentale di questo sforzo è la necessità di potenziare la capacità di produzione per la difesa dell'Unione, affinché quest'ultima possa rispondere efficacemente alle minacce emergenti per la sicurezza. Per raggiungere tale obiettivo, sono essenziali la semplificazione e l'armonizzazione normative. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole per le industrie della difesa che consenta loro di operare, innovare e produrre le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa.	(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2], legata al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta all'intensificarsi di questa minaccia, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare la sua prontezza alla difesa. È necessario aumentare con urgenza la prontezza europea alla difesa affinché l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. In base alle proiezioni relative alla graduale adozione degli strumenti proposti nell'ambito del piano ReArm Europe/Prontezza per il 2030, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero raggiungere almeno 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni. Un aspetto fondamentale di questo sforzo è la necessità di potenziare la capacità di produzione per la difesa dell'Unione, affinché quest'ultima possa rispondere efficacemente alle minacce emergenti per la sicurezza. ***Dobbiamo creare un mercato unico dei materiali di difesa, basato sul principio base secondo cui i materiali militari certificati in un paese dell'UE sono automaticamente riconosciuti in altri Stati membri. I controlli armonizzati a livello europeo per le esportazioni di armamenti rafforzeranno inoltre le nostre capacità di difesa.*** Per raggiungere tale obiettivo, sono essenziali la semplificazione e l'armonizzazione normative***. Ciò creerà effetti sinergici e ridurrà i costi per i contribuenti europei***. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole per le industrie della difesa che consenta loro di operare, innovare e produrre le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di

sicurezza e difesa. ***Sul mercato interno occorre applicare il principio della preferenza europea. L'Unione europea deve essere in grado di difendersi da sola. L'industria della difesa deve dunque essere messa in condizione di produrre secondo il principio "Buy European" (acquistare prodotti europei). In particolare, gli appalti pubblici devono dare priorità ai fornitori europei.***	
[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.	[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

Or. en

Emendamento 4
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2], legata al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta all'intensificarsi di questa minaccia, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare la sua prontezza alla difesa. È necessario aumentare con urgenza la prontezza europea alla difesa affinché l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. In base alle proiezioni relative alla graduale adozione degli strumenti proposti nell'ambito del piano ReArm Europe/Prontezza per il 2030, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero raggiungere almeno 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni. Un aspetto fondamentale di questo sforzo è	(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2], legata al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta all'intensificarsi di questa minaccia, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare la sua prontezza alla difesa***, nel rispetto dei valori e dei principi democratici dell'Unione***. È necessario aumentare con urgenza la prontezza europea alla difesa affinché l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. In base alle proiezioni relative alla graduale adozione degli strumenti proposti nell'ambito del piano ReArm Europe/Prontezza per il 2030, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero raggiungere almeno 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni.

la necessità di potenziare la capacità di produzione per la difesa dell'Unione, affinché quest'ultima possa rispondere efficacemente alle minacce emergenti per la sicurezza. Per raggiungere tale obiettivo, sono essenziali la semplificazione e l'armonizzazione normative. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole per le industrie della difesa che consenta loro di operare, innovare e produrre le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa.

Un aspetto fondamentale di questo sforzo è la necessità di potenziare la capacità di produzione per la difesa dell'Unione, affinché quest'ultima possa rispondere efficacemente alle minacce emergenti per la sicurezza***, garantendo al tempo stesso un'equa partecipazione di tutti gli operatori economici degli Stati membri, comprese le PMI, e nel pieno rispetto delle norme sociali, ambientali, del lavoro e della sicurezza, sia dell'Unione che nazionali***. Per raggiungere tale obiettivo, sono essenziali la semplificazione e l'armonizzazione normative***, in modo da migliorare l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità senza indebolire il controllo pubblico e le norme sociali, ambientali, del lavoro e della sicurezza, sia nazionali che dell'Unione***. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole per le industrie della difesa che consenta loro di operare, innovare e produrre le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa.

[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

Or. en

Emendamento 5
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2], legata al ritorno di un conflitto su	(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2], legata al ritorno di un conflitto su

vasta scala in Europa. In risposta all'intensificarsi di questa minaccia, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare la sua prontezza alla difesa. È necessario aumentare con urgenza la prontezza europea alla difesa affinché l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. In base alle proiezioni relative alla graduale adozione degli strumenti proposti nell'ambito del piano ReArm Europe/Prontezza per il 2030, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero raggiungere almeno 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni. Un aspetto fondamentale di questo sforzo è la necessità di potenziare la capacità di produzione per la difesa dell'Unione, affinché quest'ultima possa rispondere efficacemente alle minacce emergenti per la sicurezza. Per raggiungere tale obiettivo, sono essenziali la semplificazione e l'armonizzazione normative. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole per le industrie della difesa che consenta loro di operare, innovare e produrre le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa.

[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

vasta scala in Europa. In risposta all'intensificarsi di questa minaccia, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare la sua prontezza alla difesa. È necessario aumentare con urgenza la prontezza europea alla difesa affinché l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. ***Ciò vale in particolare per colmare le nove carenze in termini di capacità critiche, in particolare la serie delle quattro prime iniziative faro europee per la prontezza, come indicato nella tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030.*** In base alle proiezioni relative alla graduale adozione degli strumenti proposti nell'ambito del piano ReArm Europe/Prontezza per il 2030, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero raggiungere almeno 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni. Un aspetto fondamentale di questo sforzo è la necessità di potenziare la capacità di produzione per la difesa dell'Unione, affinché quest'ultima possa rispondere efficacemente alle minacce emergenti per la sicurezza. ***Al tempo stesso, ciò offre l'opportunità di integrare l'EDTIB nel mercato unico, sfruttando la forza di attori emergenti nel settore delle tecnologie della difesa – competitivi, innovativi e diversificati.*** Per raggiungere tale obiettivo, sono essenziali la semplificazione e l'armonizzazione normative. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole per le industrie della difesa che consenta loro di operare, innovare e produrre le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa.

[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

Or. en

Emendamento 6
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2], legata al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta all'intensificarsi di questa minaccia, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare la sua prontezza alla difesa. È necessario aumentare con urgenza la prontezza europea alla difesa affinché l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. In base alle proiezioni relative alla graduale adozione degli strumenti proposti nell'ambito del piano ReArm Europe/Prontezza per il 2030, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero raggiungere almeno 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni. Un aspetto fondamentale di questo sforzo è la necessità di potenziare la capacità di produzione per la difesa dell'Unione, affinché quest'ultima possa rispondere efficacemente alle minacce emergenti per la sicurezza. Per raggiungere tale obiettivo, sono essenziali la semplificazione e l'armonizzazione normative. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole per le industrie della difesa che consenta loro di operare, innovare e produrre le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa.	(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2], legata al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta all'intensificarsi di questa minaccia, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare la sua prontezza alla difesa. È necessario aumentare con urgenza la prontezza europea alla difesa affinché l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. In base alle proiezioni relative alla graduale adozione degli strumenti proposti nell'ambito del piano ReArm Europe/Prontezza per il 2030, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero raggiungere almeno 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni. Un aspetto fondamentale di questo sforzo è la necessità di potenziare la capacità di produzione per la difesa dell'Unione, affinché quest'ultima possa rispondere efficacemente alle minacce emergenti per la sicurezza. Per raggiungere tale obiettivo, sono essenziali la semplificazione e l'armonizzazione normative. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole per le industrie della difesa che consenta loro di operare, innovare e produrre le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa. ***L'Unione dovrebbe compiere i propri sforzi complementarmente all'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO), che rimane il fondamento della difesa***

collettiva e il principale garante della sicurezza degli Stati membri, facendo in modo che l'azione dell'Unione non duplichi le procedure e le strutture della NATO, e rafforzi invece la resilienza euro-atlantica complessiva.

[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

Or. en

Emendamento 7
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2], legata al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta all'intensificarsi di questa minaccia, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare la sua prontezza alla difesa. È necessario aumentare con urgenza la prontezza europea alla difesa affinché l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. In base alle proiezioni relative alla graduale adozione degli strumenti proposti nell'ambito del piano ReArm Europe/Prontezza per il 2030, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero raggiungere almeno 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni. Un aspetto fondamentale di questo sforzo è la necessità di potenziare la capacità di produzione per la difesa dell'Unione, affinché quest'ultima possa rispondere efficacemente alle minacce emergenti per	(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2], legata al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa ***e alla posizione transatlantica in materia di sicurezza, in continua evoluzione; di conseguenza, l'Unione deve rafforzare la propria resilienza e autonomia strategica***. In risposta all'intensificarsi di questa minaccia, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare la sua prontezza alla difesa***, tenendo conto delle raccomandazioni presenti nelle relazioni ad alto livello di Mario Draghi, Sauli Niinistö ed Enrico Letta***. È necessario aumentare con urgenza la prontezza europea alla difesa affinché l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. In base alle proiezioni relative alla graduale adozione degli strumenti proposti nell'ambito del piano ReArm Europe/Prontezza per il 2030, gli investimenti nel settore della difesa

la sicurezza. Per raggiungere tale obiettivo, sono essenziali la semplificazione e l'armonizzazione normative. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole per le industrie della difesa che consenta loro di operare, innovare e produrre le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa.

potrebbero raggiungere almeno 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni. Un aspetto fondamentale di questo sforzo è la necessità di potenziare la capacità di produzione per la difesa dell'Unione, affinché quest'ultima possa rispondere efficacemente alle minacce emergenti per la sicurezza. Per raggiungere tale obiettivo, sono essenziali la semplificazione e l'armonizzazione normative. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole per le industrie della difesa che consenta loro di operare, innovare e produrre le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa.

[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

Or. en

Emendamento 8
Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2], legata al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta all'intensificarsi di questa minaccia, è ***indispensabile che l'Unione intraprenda*** un'azione risoluta per rafforzare la ***sua*** prontezza alla difesa. È necessario aumentare con urgenza la prontezza europea alla difesa affinché ***l'Europa disponga*** di una posizione di difesa ***europea*** forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. In base alle proiezioni	(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2], legata al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta all'intensificarsi di questa minaccia, è ***essenziale che gli Stati membri dell'UE intraprendano*** un'azione risoluta per rafforzare la ***propria*** prontezza alla difesa. È necessario aumentare con urgenza la prontezza europea alla difesa affinché ***gli Stati membri dispongano*** di una posizione di difesa forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. In base alle proiezioni

relative alla graduale adozione degli strumenti proposti nell'ambito del piano ReArm Europe/Prontezza per il 2030, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero raggiungere almeno 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni. Un aspetto fondamentale di questo sforzo è la necessità di potenziare la capacità di produzione per la difesa ***dell'Unione, affinché quest'ultima possa rispondere efficacemente*** alle minacce emergenti per la sicurezza. Per raggiungere tale obiettivo, sono essenziali la semplificazione e l'armonizzazione normative. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole per le industrie della difesa che consenta loro di operare, innovare e produrre le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa.	relative alla graduale adozione degli strumenti proposti nell'ambito del piano ReArm Europe/Prontezza per il 2030, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero raggiungere almeno 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni. Un aspetto fondamentale di questo sforzo è la necessità di potenziare la capacità di produzione per la difesa ***degli Stati membri e consentire una risposta efficace*** alle minacce emergenti per la sicurezza. Per raggiungere tale obiettivo, sono essenziali la semplificazione e l'armonizzazione normative. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole per le industrie della difesa che consenta loro di operare, innovare e produrre le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa.
[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.	[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

Or. es

Emendamento 9
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2], legata al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta all'intensificarsi di questa minaccia, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare la sua prontezza alla difesa. È necessario aumentare con urgenza la prontezza	(1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia ***militare*** grave e crescente ***da parte della Russia***, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030[2], legata al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta all'intensificarsi di questa minaccia, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare la sua prontezza alla difesa. È necessario aumentare con urgenza la

europea alla difesa affinché l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. In base alle proiezioni relative alla graduale adozione degli strumenti proposti nell'ambito del piano ReArm Europe/Prontezza per il 2030, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero raggiungere almeno 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni. Un aspetto fondamentale di questo sforzo è la necessità di potenziare la capacità di produzione per la difesa dell'Unione, affinché quest'ultima possa rispondere efficacemente alle minacce emergenti per la sicurezza. Per raggiungere tale obiettivo, sono essenziali la semplificazione e l'armonizzazione normative. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole per le industrie della difesa che consenta loro di operare, innovare e produrre le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa.

[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

prontezza europea alla difesa affinché l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030. In base alle proiezioni relative alla graduale adozione degli strumenti proposti nell'ambito del piano ReArm Europe/Prontezza per il 2030, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero raggiungere almeno 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni. Un aspetto fondamentale di questo sforzo è la necessità di potenziare la capacità di produzione per la difesa dell'Unione, affinché quest'ultima possa rispondere efficacemente alle minacce emergenti per la sicurezza ***e alla maggiore domanda***. Per raggiungere tale obiettivo, sono essenziali la semplificazione e l'armonizzazione normative. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole per le industrie della difesa che consenta loro di operare, innovare e produrre le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa.

[2] Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

Or. fi

Emendamento 10
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) In tale contesto, la prontezza alla difesa dovrebbe essere intesa come la capacità degli Stati membri di anticipare e prevenire le crisi connesse alla difesa, nonché di rispondervi, come menzionato nella direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3], attraverso un	(2) In tale contesto, la prontezza alla difesa dovrebbe essere intesa come la capacità degli Stati membri di anticipare e prevenire le crisi connesse alla difesa, nonché di rispondervi, come menzionato nella direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3], attraverso un

approccio proattivo e coordinato. Ciò comprende il fatto di garantire la disponibilità di capacità industriale nel settore della difesa necessaria ad acquisire e mantenere le risorse, le capacità e le infrastrutture necessarie al fine di rispondere efficacemente a tali crisi.	approccio proattivo e coordinato. Ciò comprende il fatto di garantire la disponibilità di capacità industriale nel settore della difesa necessaria ad acquisire e mantenere le risorse, le capacità e le infrastrutture necessarie al fine di rispondere efficacemente a tali crisi. ***Nella prontezza alla difesa, inoltre, dovrebbe anche rientrare il fatto di rafforzare la resilienza della società tutta alle minacce ibride, alle campagne di disinformazione, agli attacchi informatici e ad altre forme non militari d'influenza, per tutelare in modo organico la capacità dell'Unione e degli Stati membri di agire in tempi di crisi.***
[3] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 ***del*** 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).	[3] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216**,** 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).

Or. de

Emendamento 11
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) In tale contesto, la prontezza alla difesa dovrebbe essere intesa come la capacità degli Stati membri di anticipare e prevenire le crisi connesse alla difesa, nonché di rispondervi, come menzionato nella direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3], attraverso un	(2) In tale contesto, la prontezza alla difesa dovrebbe essere intesa come la capacità degli Stati membri di anticipare e prevenire le crisi connesse alla difesa, nonché di rispondervi, come menzionato nella direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3], attraverso un

approccio proattivo e coordinato. Ciò comprende il fatto di garantire la disponibilità di capacità industriale nel settore della difesa necessaria ad acquisire e mantenere le risorse, le capacità e le infrastrutture necessarie al fine di rispondere efficacemente a tali crisi.	approccio proattivo e coordinato. Ciò comprende il fatto di garantire la disponibilità di capacità industriale nel settore della difesa necessaria ad acquisire e mantenere le risorse, le capacità e le infrastrutture necessarie al fine di rispondere efficacemente a tali crisi***, coerentemente con le norme, i requisiti e gli obiettivi di capacità stabiliti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO)***.
[3] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).	[3] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del ***del*** 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).

Or. en

Emendamento 12
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) In tale contesto, la prontezza alla difesa dovrebbe essere intesa come la capacità degli Stati membri di anticipare e prevenire le crisi ***connesse alla difesa***, nonché di rispondervi, ***come menzionato nella direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***[3], attraverso un approccio proattivo e coordinato***. Ciò comprende il fatto di garantire*** la disponibilità di capacità industriale nel settore della difesa necessaria ad acquisire	(2) In tale contesto, la prontezza alla difesa dovrebbe essere intesa come la capacità degli Stati membri di anticipare e prevenire le crisi ***di approvvigionamento relative alla sicurezza***, nonché di rispondervi, ***ai sensi dell'articolo 48 del regolamento EDIP***, attraverso un approccio proattivo e coordinato***, garantendo*** la disponibilità di capacità industriale nel settore della difesa necessaria ad acquisire e mantenere le

e mantenere le ***risorse, le*** capacità e ***le infrastrutture*** necessarie al fine di rispondere efficacemente a tali crisi.

capacità e ***risorse militari*** necessarie al fine di rispondere efficacemente a tali crisi.

[3] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).

Or. en

Emendamento 13
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi esclusivamente ai progetti che contribuiscono alla prontezza di difesa dell'UE e rispettano le norme che disciplinano il mercato interno così da garantire una concorrenza leale.

Or. en

Emendamento 14
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La creazione o l'ampliamento di	(3) La creazione o l'ampliamento di

impianti e infrastrutture e lo svolgimento di attività connesse alla prontezza alla difesa spesso implicano la richiesta di diverse autorizzazioni e approvazioni pertinenti. Le procedure di autorizzazione esistenti per le valutazioni in vari settori sono spesso lunghe e farraginose. Per tali procedure non sono attualmente previste disposizioni a livello dell'Unione volte ad accelerare le procedure specifiche per le attività per la prontezza alla difesa, il che ostacola la crescita tempestiva della produzione per la difesa e delle relative infrastrutture e le attività e gli investimenti per la prontezza alla difesa che sono fondamentali per soddisfare le esigenze emergenti in materia di sicurezza.

impianti e infrastrutture e lo svolgimento di attività connesse alla prontezza alla difesa spesso implicano la richiesta di diverse autorizzazioni e approvazioni pertinenti. Le procedure di autorizzazione esistenti per le valutazioni in vari settori sono spesso lunghe e farraginose***. Le PMI in particolare sono colpite in modo sproporzionato, con conseguenze negative per l'intera catena di approvvigionamento***. Per tali procedure non sono attualmente previste disposizioni a livello dell'Unione volte ad accelerare le procedure specifiche per le attività per la prontezza alla difesa, il che ostacola la crescita tempestiva della produzione per la difesa e delle relative infrastrutture e le attività e gli investimenti per la prontezza alla difesa che sono fondamentali per soddisfare le esigenze emergenti in materia di sicurezza.

Or. de

Emendamento 15
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La creazione o l'ampliamento ***di impianti e infrastrutture e lo svolgimento di*** attività connesse ***alla prontezza alla*** difesa spesso implicano la richiesta di diverse autorizzazioni e approvazioni pertinenti. Le procedure di autorizzazione esistenti per le valutazioni in vari settori ***sono spesso*** lunghe e farraginose***. Per*** tali procedure non ***sono*** attualmente ***previste*** disposizioni a livello dell'Unione volte ad accelerare le procedure specifiche per le attività per la prontezza alla difesa, il che ostacola ***la crescita tempestiva della produzione*** per la ***difesa e delle relative infrastrutture e le attività e gli***	(3) La creazione o l'ampliamento ***delle*** attività ***produttive*** connesse ***ai prodotti per la*** difesa spesso implicano la richiesta di diverse autorizzazioni e approvazioni pertinenti. Le procedure di autorizzazione esistenti per le valutazioni in vari settori ***possono essere*** lunghe e farraginose***, soprattutto per le piccole mid-cap e PMI innovative con capacità limitata.*** Tali procedure non ***dispongono*** attualmente ***di*** disposizioni a livello dell'Unione volte ad accelerare le procedure specifiche per le attività per la prontezza alla difesa, il che ostacola ***il potenziamento dei prodotti*** per la difesa che sono fondamentali per

investimenti per la prontezza alla difesa che sono fondamentali per soddisfare le esigenze emergenti in materia di sicurezza.	soddisfare ***in modo tempestivo*** le esigenze emergenti in materia di sicurezza.

Or. en

Emendamento 16
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Per consentire un processo più rapido per i progetti di prontezza alla difesa di natura particolarmente critica per l'Unione, gli Stati membri possono accelerare le procedure per i "progetti critici di prontezza alla difesa". Questi fanno riferimento a una serie limitata di progetti per la prontezza alla difesa in ambito produttivo che contribuiscono direttamente alla tempestiva realizzazione delle prime quattro iniziative faro europee per la prontezza, come indicato nella tabella di marcia per la prontezza alla difesa 2030. Sono tutti di natura paneuropea, e cioè l'iniziativa europea di difesa antidrone, la sorveglianza del fianco orientale, lo scudo aereo europeo e lo scudo spaziale europeo. Tali progetti critici di prontezza alla difesa cesseranno di essere una categoria distinta una volta superate tali carenze critiche conformemente alla procedura delineata nella tabella di marcia per la preparazione alla difesa 2030. Prima dell'entrata in vigore, la Commissione dovrebbe stilare, mediante atto delegato, un elenco dei progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e le prime quattro iniziative faro europee per la prontezza.

Or. en

Emendamento 17
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Il settore della difesa è intrinsecamente ad alta intensità energetica e opera in condizioni sostanzialmente diverse da quelle dell'industria civile. La normativa vigente dell'Unione in materia di ambiente ed energia, in gran parte concepita in tempo di pace, non rispecchia a sufficienza l'eccezionale urgenza e i requisiti operativi necessari a mantenere e rafforzare la prontezza alla difesa dell'Europa. Di conseguenza, i produttori del settore della difesa all'interno dell'Unione devono far fronte a notevoli oneri normativi ed economici, che ne limitano la capacità di rispondere prontamente alle sfide per la sicurezza e li pongono in una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai produttori internazionali non soggetti a restrizioni equivalenti.

Or. en

Emendamento 18
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La procedura nazionale di rilascio delle autorizzazioni garantisce che i progetti per la prontezza alla difesa siano sicuri e protetti e rispettino le altre prescrizioni in materia di sicurezza, nonché in materia ambientale e sociale. Il diritto	(4) La procedura nazionale di rilascio delle autorizzazioni garantisce che i progetti per la prontezza alla difesa siano sicuri e protetti e rispettino le altre prescrizioni in materia di sicurezza, nonché in materia ambientale e sociale. Il diritto

ambientale dell'Unione stabilisce condizioni comuni per il contenuto della procedura nazionale di rilascio delle autorizzazioni, garantendo in tal modo un livello elevato di protezione ambientale e consentendo lo sfruttamento sostenibile delle potenzialità dell'Unione lungo la catena del valore delle materie prime.	ambientale dell'Unione stabilisce condizioni comuni per il contenuto della procedura nazionale di rilascio delle autorizzazioni, garantendo in tal modo un livello elevato di protezione ambientale e consentendo lo sfruttamento sostenibile delle potenzialità dell'Unione lungo la catena del valore delle materie prime. ***Alla luce della grave minaccia posta dalla guerra di aggressione russa in Ucraina e dall'aggressione ibrida russa nei confronti degli Stati membri dell'UE, occorre valutare la misura in cui si possono sospendere temporaneamente, o adattare agli investimenti nella difesa, alcuni regolamenti ambientali, così da garantire il rapido dispiegamento di capacità e attrezzature critiche.***
	Or. de

Emendamento 19
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La procedura nazionale di rilascio delle autorizzazioni ***garantisce*** che i progetti per la prontezza alla difesa siano ***sicuri e protetti e rispettino le altre*** prescrizioni in materia di sicurezza, nonché in materia ambientale e sociale. ***Il diritto*** ambientale dell'Unione ***stabilisce condizioni comuni per il contenuto della procedura nazionale di rilascio delle autorizzazioni, garantendo in tal modo*** un livello elevato di protezione ambientale ***e*** consentendo ***lo sfruttamento*** sostenibile delle ***potenzialità dell'Unione lungo la catena del valore delle*** materie prime.	(4) La procedura nazionale di rilascio delle autorizzazioni ***ha un ruolo chiave nel garantire*** che i progetti per la prontezza alla difesa siano ***realizzati in modo sicuro, protetto e nel pieno rispetto delle relative*** prescrizioni in materia di sicurezza, nonché in materia ambientale e sociale. ***La normativa*** ambientale dell'Unione ***prevede un quadro comune che contribuisce a mantenere*** un livello elevato di protezione ambientale ***in tutti gli Stati membri. La sua attuazione dovrebbe tuttavia rimanere proporzionata e flessibile,*** consentendo ***agli Stati membri di adattare le procedure all'urgenza e alle caratteristiche specifiche delle attività relative alla difesa. Questo approccio consentirebbe lo sviluppo*** sostenibile ***e responsabile*** delle ***capacità dell'Europa in termini di***

	industria della difesa e materie prime***, evitando al contempo inutili ritardi amministrativi che potrebbero ostacolare la preparazione in materia di sicurezza***.

Or. en

Emendamento 20
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La procedura nazionale di rilascio delle autorizzazioni garantisce che i progetti per la prontezza alla difesa siano sicuri e protetti e rispettino le altre prescrizioni in materia di sicurezza, nonché in materia ambientale e sociale. ***Il diritto ambientale dell'Unione stabilisce condizioni comuni per il contenuto della procedura nazionale di rilascio delle autorizzazioni, garantendo in tal modo un livello elevato di protezione ambientale e consentendo lo sfruttamento sostenibile delle potenzialità dell'Unione lungo la catena del valore delle materie prime.***	(4) La procedura nazionale di rilascio delle autorizzazioni garantisce che i progetti per la prontezza alla difesa siano sicuri e protetti e rispettino le altre prescrizioni in materia di sicurezza, nonché in materia ambientale e sociale.

Or. en

Motivazione

Questa sezione pone eccessivamente l'accento sui quadri giuridici ambientali e può essere razionalizzata indicando solo che "i progetti devono essere conformi al diritto applicabile dell'Unione".

Emendamento 21
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

(4) La procedura nazionale di rilascio delle autorizzazioni garantisce che i progetti per la prontezza alla difesa siano sicuri e protetti e rispettino le altre prescrizioni in materia di sicurezza, nonché in materia ambientale ***e*** sociale. Il diritto ambientale dell'Unione stabilisce condizioni comuni per il contenuto della procedura nazionale di rilascio delle autorizzazioni, garantendo in tal modo un livello elevato di protezione ambientale e consentendo ***lo sfruttamento sostenibile delle potenzialità dell'Unione lungo la*** catena del valore delle materie prime.	(4) La procedura nazionale di rilascio delle autorizzazioni garantisce che i progetti per la prontezza alla difesa siano sicuri e protetti e rispettino ***appieno*** le altre prescrizioni in materia di sicurezza, nonché in materia ambientale***,*** sociale ***e del lavoro in tutte le fasi della procedura***. Il diritto ambientale dell'Unione stabilisce condizioni comuni per il contenuto della procedura nazionale di rilascio delle autorizzazioni, garantendo in tal modo un livello elevato di protezione ***e responsabilità*** ambientale***,*** e consentendo ***una*** catena del valore delle materie prime ***sostenibile e responsabile, in linea con i principi dell'economia circolare e con le norme sociali, ambientali e del lavoro, sia nazionali che dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 22
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Per garantire che l'industria europea della difesa rimanga competitiva, resiliente e in grado di soddisfare urgenti esigenze di sicurezza, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di proporre aggiustamenti mirati al quadro di riferimento dell'Unione. Tali aggiustamenti potrebbero comprendere esenzioni proporzionate, meccanismi di attuazione flessibili e politiche energetiche specificamente adattate al settore della difesa, mantenendo al contempo i generali obiettivi ambientali e climatici dell'Unione. Tali misure dovrebbero mirare a trovare un giusto equilibrio tra gli imperativi strategici di difesa e l'impegno dell'Unione a favore della sostenibilità, garantendo che i requisiti normativi non ostacolino la

capacità dell'Europa di tutelare la propria sicurezza e autonomia strategica.

Or. en

Emendamento 23
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Rendere più flessibili le procedure di rilascio delle autorizzazioni è in contrasto con accurate valutazioni d'impatto e compromette le norme ambientali e sociali.

Or. en

Emendamento 24
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Allo stesso tempo, l'imprevedibilità, la complessità e, spesso, l'eccessiva durata delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni mettono a rischio la sicurezza degli investimenti necessari per l'efficace rafforzamento della prontezza alla difesa degli Stati membri. Anche la struttura e la durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti pertinenti possono variare notevolmente tra gli Stati membri. Pertanto, al fine di garantire e accelerare la loro efficace attuazione, gli Stati membri dovrebbero applicare ai progetti per la prontezza alla difesa procedure di rilascio delle autorizzazioni semplificate e	(5) Allo stesso tempo, l'imprevedibilità, la complessità e, spesso, l'eccessiva durata delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni mettono a rischio la sicurezza degli investimenti necessari per l'efficace rafforzamento della prontezza alla difesa degli Stati membri. Anche la struttura e la durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti pertinenti possono variare notevolmente tra gli Stati membri. Pertanto, al fine di garantire e accelerare la loro efficace attuazione, gli Stati membri dovrebbero applicare ai progetti per la prontezza alla difesa procedure di rilascio delle autorizzazioni semplificate e

prevedibili.	prevedibili ***nel pieno rispetto delle norme sanitarie, ambientali, sociali, di sicurezza e del lavoro, sia nazionali che dell'Unione***. ***La razionalizzazione e l'accelerazione delle procedure autorizzative dovrebbero anche contribuire all'economia locale ed essere in linea con gli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di coesione sociale e sviluppo regionale.***
	Or. en

Emendamento 25
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Allo stesso tempo, l'imprevedibilità, la complessità e***, spesso,*** l'eccessiva durata delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni mettono a rischio la ***sicurezza*** degli investimenti ***necessari per l'efficace rafforzamento*** della prontezza alla difesa degli Stati membri. ***Anche*** la struttura e la durata ***delle*** procedure ***di rilascio delle autorizzazioni per i progetti pertinenti*** possono variare notevolmente ***tra gli Stati membri***. Pertanto, ***al fine di garantire e*** accelerare la ***loro efficace attuazione***, gli Stati membri dovrebbero ***applicare ai progetti per la prontezza alla difesa procedure di rilascio delle*** autorizzazioni ***semplificate e prevedibili***.	(5) Allo stesso tempo, l'imprevedibilità, la complessità e ***in molti casi*** l'eccessiva durata delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni mettono a rischio la ***certezza*** degli investimenti ***e la sicurezza*** della ***pianificazione richieste per rafforzare efficamente la*** prontezza alla difesa degli Stati membri. La struttura e la durata ***di tali*** procedure possono variare notevolmente ***all'interno dell'Unione, con conseguenti disparità di attuazione e svantaggi competitivi***. Pertanto, ***per*** accelerare la ***realizzazione di progetti industriali strategici nel settore della difesa***, gli Stati membri dovrebbero ***trattare la concessione di*** autorizzazioni ***edilizie e ambientali per tali progetti come una questione di interesse pubblico prevalente e come priorità per la sicurezza nazionale, garantendo che le autorizzazioni siano rilasciate in modo rapido, trasparente e senza inutili ritardi amministrativi***.
	Or. en

Emendamento 26
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Allo stesso tempo, l'imprevedibilità, la complessità e***, spesso,*** l'eccessiva durata delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni mettono a rischio la sicurezza degli investimenti necessari per l'efficace rafforzamento della prontezza alla difesa degli Stati membri**.** Anche la struttura e la durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti pertinenti possono variare notevolmente tra gli Stati membri. Pertanto, al fine di garantire e accelerare la loro efficace attuazione, gli Stati membri dovrebbero applicare ai progetti per la prontezza alla difesa procedure di rilascio delle autorizzazioni semplificate e prevedibili.	(5) Allo stesso tempo, l'imprevedibilità, la complessità e ***talvolta*** l'eccessiva durata delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni mettono a rischio la sicurezza degli investimenti necessari per l'efficace rafforzamento della prontezza alla difesa degli Stati membri ***e presentano ostacoli sproporzionati alle piccole mid-cap e PMI innovative.*** Anche la struttura e la durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti pertinenti possono variare notevolmente tra gli Stati membri. Pertanto, al fine di garantire e accelerare la loro efficace attuazione, gli Stati membri dovrebbero applicare ai progetti per la prontezza alla difesa procedure di rilascio delle autorizzazioni semplificate e prevedibili.

Or. en

Emendamento 27
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Allo stesso tempo, l'imprevedibilità, la complessità e, spesso, l'eccessiva durata delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni mettono a rischio la sicurezza degli investimenti necessari per l'efficace rafforzamento della prontezza alla difesa degli Stati membri. Anche la struttura e la durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti pertinenti possono variare	(5) Allo stesso tempo, l'imprevedibilità, la complessità e, spesso, l'eccessiva durata delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni mettono a rischio la sicurezza degli investimenti necessari per l'efficace rafforzamento della prontezza alla difesa degli Stati membri. Anche la struttura e la durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti pertinenti possono variare

notevolmente tra gli Stati membri. Pertanto, al fine di garantire e accelerare la loro efficace attuazione, gli Stati membri dovrebbero applicare ai progetti per la prontezza alla difesa procedure di rilascio delle autorizzazioni semplificate e prevedibili.	notevolmente tra gli Stati membri. Pertanto, al fine di garantire e accelerare la loro efficace attuazione, gli Stati membri dovrebbero applicare ai progetti per la prontezza alla difesa procedure di rilascio delle autorizzazioni semplificate e prevedibili. ***Privilegiare i progetti di difesa nell'ambito di tali procedure può promuovere ulteriormente questo aspetto.***

Or. en

Emendamento 28
Bart Groothuis, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Al riguardo è importante tenere conto del chiarimento della Commissione secondo cui gli Stati membri possono utilizzare le deroghe esistenti nella normativa dell'Unione, espresse con il concetto di "interesse pubblico prevalente", "sicurezza pubblica" o "crisi", e includere la prontezza alla difesa nel relativo ambito di applicazione, includendo attività e investimenti per la prontezza alla difesa. Quando per la procedura di rilascio delle autorizzazioni sono necessarie misure compensative o di attenuazione, queste dovrebbero garantire gli obiettivi della normativa ed essere proporzionate rispeto alle considerazioni sulla prontezza alla difesa e i settori pertinenti, in modo da poter conseguire nei tempi previsti l'obiettivo di prontezza alla difesa 2030.

Or. en

Emendamento 29
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Per garantire un approccio coerente alla prontezza europea in materia di sicurezza e difesa, l'accelerazione delle procedure di autorizzazione non deve compromettere la tutela degli interessi strategici dell'Unione. Tutti gli Stati membri dovrebbero beneficiare in egual misura di processi semplificati e armonizzati, garantendo parità di condizioni e pari opportunità di accesso a fondi e sovvenzioni dell'Unione.

Or. en

Emendamento 30
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Sebbene alcuni Stati membri abbiano adottato o è probabile che adottino misure per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'industria della difesa, tale adozione può seguire modalità divergenti e ciò potrebbe creare ostacoli al funzionamento del mercato interno nel settore della difesa. La presenza di legislazioni nazionali divergenti, per quanto riguarda la pianificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti nel settore della difesa, si è rivelata essere una strozzatura per le pertinenti catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa in Europa. Per garantire il funzionamento del mercato interno, è necessario stabilire norme armonizzate per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni.	(6) Sebbene alcuni Stati membri abbiano adottato o è probabile che adottino misure per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'industria della difesa, tale adozione può seguire modalità divergenti e ciò potrebbe creare ostacoli al funzionamento del mercato interno nel settore della difesa. La presenza di legislazioni nazionali divergenti, per quanto riguarda la pianificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti nel settore della difesa, si è rivelata essere una strozzatura per le pertinenti catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa in Europa. Per garantire il funzionamento del mercato interno, è necessario stabilire norme ***e tempistiche*** armonizzate per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni.

La direttiva 2011/92/CE consente agli Stati membri di escludere dal suo ambito di applicazione, caso per caso, progetti o parti di progetti che abbiano come solo scopo la difesa, se così prevede la normativa nazionale e se ritengono che l'applicazione della direttiva avrebbe un effetto negativo su tale scopo. Il presente regolamento chiarisce che, quando un progetto è soggetto a valutazione d'impatto ambientale in virtù della decisione di uno Stato membro di applicare la direttiva 2011/92/CE a tale progetto, i tempi della valutazione d'impatto ambientale non dovrebbero essere inclusi nella durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento. Quest'ultimo impone inoltre ai punti di contatto unici di fornire informazioni ai promotori dei progetti rispetto all'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto ambientale, nonché rispetto alla portata e al livello di dettaglio di tale valutazione.

Or. en

Emendamento 31
Virginie Joron, Pierre-Romain Thionnet, Jaroslava Pokorná Jermanová, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) ***Sebbene alcuni Stati membri abbiano adottato o è probabile che adottino misure per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'industria della difesa, tale adozione può seguire modalità divergenti e ciò potrebbe creare ostacoli al funzionamento del mercato interno nel settore della difesa.*** La presenza di legislazioni nazionali divergenti, per quanto riguarda la pianificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti nel	(6) La presenza di legislazioni nazionali divergenti, per quanto riguarda la pianificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti nel settore della difesa, si è rivelata essere una strozzatura per le pertinenti catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa in Europa. Per garantire il funzionamento del mercato interno, è ***auspicabile*** stabilire norme armonizzate per accelerare le procedure di rilascio delle

settore della difesa, si è rivelata essere una strozzatura per le pertinenti catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa in Europa. Per garantire il funzionamento del mercato interno, è ***necessario*** stabilire norme armonizzate per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni.

autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 32
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Sebbene alcuni Stati membri abbiano adottato o è probabile che adottino misure per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'industria della difesa, tale adozione può seguire modalità divergenti e ciò potrebbe creare ostacoli al funzionamento del mercato interno nel settore della difesa. La presenza di legislazioni nazionali divergenti, per quanto riguarda la pianificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti nel settore della difesa, si è rivelata essere una strozzatura per le pertinenti catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa in Europa. Per garantire il funzionamento del mercato interno, è necessario stabilire norme armonizzate per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni.	(6) Sebbene alcuni Stati membri abbiano adottato o è probabile che adottino misure per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'industria della difesa, tale adozione può seguire modalità divergenti e ciò potrebbe creare ostacoli al funzionamento del mercato interno nel settore della difesa. La presenza di legislazioni nazionali divergenti, per quanto riguarda la pianificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti nel settore della difesa, si è rivelata essere una strozzatura per le pertinenti catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa in Europa. Per garantire il funzionamento del mercato interno, è necessario stabilire norme armonizzate per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni. ***Per evitare la sovraregolamentazione, l'Unione europea dovrebbe utilizzare lo strumento del regolamento piuttosto che della direttiva.***

Or. en

Emendamento 33
Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Sebbene alcuni Stati membri abbiano adottato o è probabile che adottino misure per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'industria della difesa, tale adozione può seguire modalità divergenti e ciò potrebbe creare ostacoli al funzionamento del mercato interno nel settore della difesa. La presenza di legislazioni nazionali divergenti, per quanto riguarda la pianificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti nel settore della difesa, si è rivelata essere una strozzatura per le pertinenti catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa in Europa. Per garantire il funzionamento del mercato interno, è necessario stabilire norme armonizzate per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni.	(6) Sebbene alcuni Stati membri abbiano adottato o è probabile che adottino misure per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'industria della difesa, tale adozione può seguire modalità divergenti e ciò potrebbe creare ostacoli al funzionamento del mercato interno nel settore della difesa. La presenza di legislazioni nazionali divergenti, per quanto riguarda la pianificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti nel settore della difesa, si è rivelata essere una strozzatura per le pertinenti catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa in Europa***, compromettendo la scalabilità della cooperazione industriale strategica nel settore della difesa e ritardando la diffusione degli asset produttivi essenziali per la difesa***. Per garantire il funzionamento del mercato interno, è necessario stabilire norme armonizzate per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sottolinea la necessità di procedure di autorizzazione armonizzate per evitare quella frammentazione che compromette la capacità dell'Europa di sviluppare rapidamente le necessarie capacità di difesa strategica. Facendo esplicito riferimento alla cooperazione industriale strategica nel settore della difesa e ai principali asset produttivi per la difesa, sottolinea l'urgenza di rendere possibile la mobilizzazione industriale transnazionale in risposta alle crescenti minacce geopolitiche.

Emendamento 34
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Sebbene alcuni Stati membri abbiano adottato o è probabile che adottino misure per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'industria della difesa, tale adozione può seguire modalità divergenti e ciò potrebbe creare ostacoli al funzionamento del mercato interno nel settore della difesa. La presenza di legislazioni nazionali divergenti, per quanto riguarda la pianificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti nel settore della difesa, si è rivelata essere una strozzatura per le pertinenti catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa in Europa. Per garantire il funzionamento del mercato interno, è necessario stabilire norme armonizzate per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni**.**	(6) Sebbene alcuni Stati membri abbiano adottato o è probabile che adottino misure per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'industria della difesa, tale adozione può seguire modalità divergenti e ciò potrebbe creare ostacoli al funzionamento del mercato interno nel settore della difesa. La presenza di legislazioni nazionali divergenti, per quanto riguarda la pianificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti nel settore della difesa, si è rivelata essere una strozzatura per le pertinenti catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa in Europa. Per garantire il funzionamento del mercato interno, è necessario ***– ove possibile e fatte salve le competenze degli Stati membri –*** stabilire norme armonizzate per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che, mentre il regolamento armonizza e accelera le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di preparazione alla difesa, gli Stati membri mantengono la competenza di applicare le necessarie procedure e valutazioni nazionali previste dal diritto nazionale o dell'Unione.

Emendamento 35
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Sebbene le istituzioni dell'Unione possano fornire orientamenti e quadri, spetta principalmente agli Stati membri la responsabilità di approvare e facilitare le procedure di autorizzazione accelerate. Gli Stati membri sono nella posizione migliore per attuare modifiche che tengano conto dei loro specifici scenari amministrativi e	(7) Sebbene le istituzioni dell'Unione possano fornire orientamenti e quadri, spetta principalmente agli Stati membri la responsabilità di approvare e facilitare le procedure di autorizzazione accelerate. Gli Stati membri sono nella posizione migliore per attuare modifiche che tengano conto dei loro specifici scenari amministrativi e

normativi.	normativi. ***L'UE invita dunque gli Stati membri a rivedere a breve termine le rispettive leggi e disposizioni giuridiche e creare esenzioni mirate per l'industria della difesa e le infrastrutture di difesa (caserme, strade, ponti, bunker) per accelerare i processi di autorizzazione e agevolare gli investimenti. Ciò vale in particolare per l'applicazione delle norme ESG nazionali agli investimenti nel settore della difesa, che attualmente in alcuni Stati membri limitano fortemente l'accesso al capitale da parte delle imprese nel settore della difesa.***

Or. de

Emendamento 36
Virginie Joron, Pierre-Romain Thionnet, Jaroslava Pokorná Jermanová, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Sebbene le istituzioni dell'Unione possano fornire orientamenti e quadri, spetta ***principalmente*** agli Stati membri la responsabilità di approvare e facilitare le procedure di autorizzazione accelerate. Gli Stati membri sono nella posizione migliore per attuare modifiche che tengano conto dei loro specifici scenari amministrativi e normativi.	(7) Sebbene le istituzioni dell'Unione possano fornire orientamenti e quadri, spetta ***soprattutto*** agli Stati membri la responsabilità di approvare e facilitare le procedure di autorizzazione accelerate. Gli Stati membri sono nella posizione migliore per attuare modifiche che tengano conto dei loro specifici scenari amministrativi e normativi.

Or. en

Emendamento 37
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(7 bis) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe rispettare pienamente la responsabilità esclusiva degli Stati membri rispetto alla salvaguardia della propria sicurezza nazionale. Le funzioni essenziali dello Stato, tra cui la difesa del territorio, il mantenimento dell'ordine pubblico e la tutela della sicurezza pubblica, restano di competenza nazionale e non sono interessate dal presente regolamento. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre procedure di autorizzazione nazionali straordinarie, a condizione che tali misure non compromettano il funzionamento del mercato interno per i progetti di prontezza alla difesa che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 38
Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) L'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di prontezza alla difesa dovrebbe inoltre contribuire alla coesione sociale e territoriale in tutta l'Unione; in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, è opportuno prestare particolare attenzione alle regioni con minore capacità amministrativa o sviluppo industriale, garantendo che tutti gli Stati membri possano partecipare in egual misura al rafforzamento della prontezza europea alla difesa.

Or. en

Emendamento 39

Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Vi è l'urgente necessità di ridurre la complessità e ***la durata*** delle procedure di autorizzazione dei progetti per la prontezza alla difesa. Istituendo quadri nazionali di autorizzazione che diano priorità a tali progetti e ne garantiscano il trattamento rapido, l'Unione mira a migliorare la sua capacità di produzione e preparazione nel settore della difesa al più tardi entro il 2030.	(8) Vi è l'urgente necessità di ridurre la complessità e ***aumentare la prevedibilità*** delle procedure di autorizzazione dei progetti per la prontezza alla difesa***, utilizzandoli per agevolare le piccole mid-cap e PMI innovative che forniranno tecnologie pionieristiche, comprese le tecnologie pulite, in risposta alle esigenze di difesa future***. Istituendo quadri nazionali di autorizzazione che diano priorità a tali progetti e ne garantiscano il trattamento rapido, l'Unione mira a migliorare la sua capacità di produzione e preparazione nel settore della difesa al più tardi entro il 2030.

Or. en

Emendamento 40
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per affrontare tali sfide, l'industria della difesa dovrebbe beneficiare di norme che si sono dimostrate efficaci nella razionalizzazione delle procedure di autorizzazione industriale. L'obiettivo è ridurre i termini per le autorizzazioni delle attività dell'industria della difesa, compresa la costruzione di nuovi impianti e delle relative infrastrutture, l'ampliamento delle strutture esistenti, l'istituzione di siti di prova, la formazione e la certificazione, basandosi nel contempo sulle disposizioni applicabili vigenti e ampliandole.	(9) Per affrontare tali sfide, l'industria della difesa dovrebbe beneficiare di norme che si sono dimostrate efficaci nella razionalizzazione delle procedure di autorizzazione industriale. L'obiettivo è ridurre i termini per le autorizzazioni delle attività dell'industria della difesa, compresa la costruzione di nuovi impianti e delle relative infrastrutture, l'ampliamento delle strutture esistenti, ***inclusi i siti di produzione o manutenzione di aeromobili di Stato nell'ambito della difesa,*** l'istituzione di siti di prova, la formazione e la certificazione, basandosi nel contempo

sulle disposizioni applicabili vigenti e ampliandole.

Or. it

Emendamento 41
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per affrontare tali sfide, l'industria della difesa dovrebbe beneficiare di norme che si sono dimostrate efficaci nella razionalizzazione delle procedure di autorizzazione industriale. L'obiettivo è ridurre i termini per le autorizzazioni delle attività dell'industria della difesa, compresa la costruzione di nuovi impianti e delle relative infrastrutture, l'ampliamento delle strutture esistenti, l'istituzione di siti di prova, la formazione ***e*** la certificazione, basandosi nel contempo sulle disposizioni applicabili vigenti e ampliandole.	(9) Per affrontare tali sfide, l'industria della difesa dovrebbe beneficiare di norme che si sono dimostrate efficaci nella razionalizzazione delle procedure di autorizzazione industriale. L'obiettivo è ridurre i termini per le autorizzazioni delle attività dell'industria della difesa, compresa la costruzione di nuovi impianti e delle relative infrastrutture, l'ampliamento delle strutture esistenti, l'istituzione di siti di prova, la formazione***,*** la certificazione***, le attività di ricerca e sviluppo (tra cui la costruzione di prototipi e il trasferimento tecnologico)***, basandosi nel contempo sulle disposizioni applicabili vigenti e ampliandole.

Or. de

Emendamento 42
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per affrontare tali sfide, l'industria della difesa dovrebbe beneficiare di norme che si sono dimostrate efficaci nella razionalizzazione delle procedure di autorizzazione industriale. L'obiettivo è	(9) Per affrontare tali sfide, l'industria della difesa dovrebbe beneficiare di norme che si sono dimostrate efficaci nella razionalizzazione delle procedure di autorizzazione industriale ***e nella***

ridurre i termini per le autorizzazioni delle attività dell'industria della difesa, compresa la costruzione di nuovi impianti e delle relative infrastrutture, l'ampliamento delle strutture esistenti, l'istituzione di siti di prova, la formazione e la certificazione, basandosi nel contempo sulle disposizioni applicabili vigenti e ampliandole.	***promozione di attori industriali innovativi nel settore della difesa***. L'obiettivo è ***rispettare*** i termini ***stabiliti*** per le autorizzazioni delle attività dell'industria della difesa, compresa la costruzione di nuovi impianti e delle relative infrastrutture, l'ampliamento delle strutture esistenti, l'istituzione di siti di prova, la formazione e la certificazione, basandosi nel contempo sulle disposizioni applicabili vigenti e ampliandole.

Or. en

Emendamento 43
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) La semplificazione delle procedure autorizzative non ha valore soltanto sotto il profilo amministrativo, ma costituisce condizione necessaria per sostenere la competitività internazionale dell'industria europea della difesa. Un quadro normativo più agile permette di liberare risorse per l'innovazione tecnologica, favorire la modularità produttiva e incentivare la costituzione di consorzi transfrontalieri in grado di colmare più rapidamente i divari di capacità.

Or. it

Emendamento 44
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Per garantire che una procedura

di autorizzazione semplificata e processi di definizione delle priorità coprano l'intera catena del valore della difesa, il concetto di industria della difesa dovrebbe includere non solo le imprese che fabbricano prodotti per la difesa ai sensi della direttiva 2009/43/CE, ma anche le imprese che forniscono servizi che migliorano direttamente la prontezza alla difesa di uno o più Stati membri.

Or. en

Emendamento 45
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) Per affrontare le principali strozzature negli investimenti nel settore della difesa, la procedura di rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente regolamento riguarda sia le autorizzazioni e le approvazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti nel settore della difesa, sia la concessione e la modifica delle licenze di produzione nel settore della difesa, nell'ambito di una procedura e di tempistiche uniche e coordinate. Poiché la concessione di licenze per fabbricare prodotti per la difesa è spesso lunga quanto le autorizzazioni edilizie e operative, o anche più, inserirla in un processo a tempo determinato riduce la frammentazione e rafforza la certezza del diritto. Se del caso, il punto di contatto unico dovrebbe poter trattare la concessione di una licenza di produzione nel settore della difesa come un elemento procedurale distinto con proprie tempistiche ai sensi dell'articolo 5, fatto salvo il coordinamento generale della procedura.

Or. en

Emendamento 46
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il rispetto del diritto dell'Unione, anche ad esempio per quanto riguarda l'acqua, la gestione dei rifiuti, l'aria, gli ecosistemi, gli habitat, l'archeologia, la biodiversità e la protezione degli uccelli, è parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni, anche per il settore della difesa. Tali norme costituiscono una salvaguardia essenziale per garantire che gli impatti negativi siano evitati o ridotti al minimo. Per garantire tuttavia che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa siano prevedibili e rapide, dovrebbe essere attuata ogni potenziale razionalizzazione delle valutazioni e delle autorizzazioni richieste senza tuttavia ridurre il livello, ad esempio, di protezione ambientale. ***A tale*** riguardo, ***si dovrebbe provvedere affinché*** le valutazioni ***necessarie siano aggregate*** per evitare inutili sovrapposizioni.	(10) Il rispetto del diritto dell'Unione, anche ad esempio per quanto riguarda l'acqua, la gestione dei rifiuti, l'aria, gli ecosistemi, gli habitat, l'archeologia, la biodiversità e la protezione degli uccelli, è parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni, anche per il settore della difesa. Tali norme costituiscono una salvaguardia essenziale per garantire che gli impatti negativi siano evitati o ridotti al minimo. ***Il diritto ambientale dell'Unione prevede alcune deroghe, in particolare per i progetti di interesse pubblico prevalente sulla base di una valutazione caso per caso, ma impone prima di valutare adeguatamente le soluzioni alternative e di adottare misure compensative.*** Per garantire tuttavia che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa siano prevedibili e rapide, dovrebbe essere attuata ogni potenziale razionalizzazione delle valutazioni e delle autorizzazioni richieste senza tuttavia ridurre il livello, ad esempio, di protezione ambientale. ***Al*** riguardo, ***gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate e/o congiunte per razionalizzare*** le valutazioni ***d'impatto ambientale dei progetti previste dalla pertinente normativa dell'Unione; dovrebbero inoltre associare le valutazioni d'impatto ambientale per i propri piani di suddivisione in zone, piani territoriali e piani di utilizzo del suolo richieste dalla pertinente normativa dell'Unione*** per evitare inutili sovrapposizioni.

Or. en

Emendamento 47
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il rispetto del diritto dell'Unione, anche ad esempio per quanto riguarda l'acqua, la gestione dei rifiuti, l'aria, gli ecosistemi, gli habitat, l'archeologia, la biodiversità e la protezione degli uccelli, è parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni, anche per il settore della difesa. Tali norme costituiscono una salvaguardia essenziale per garantire che gli impatti negativi siano evitati o ridotti al minimo. Per garantire tuttavia che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa siano prevedibili e rapide, dovrebbe essere attuata ogni potenziale razionalizzazione delle valutazioni e delle autorizzazioni richieste senza tuttavia ridurre il livello, ad esempio, di protezione ambientale. A tale riguardo, si dovrebbe provvedere affinché le valutazioni necessarie siano aggregate per evitare inutili sovrapposizioni.	(10) Il rispetto del diritto dell'Unione, anche ad esempio per quanto riguarda l'acqua, la gestione dei rifiuti, l'aria, gli ecosistemi, gli habitat, l'archeologia, la biodiversità e la protezione degli uccelli, è parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni, anche per il settore della difesa. Tali norme costituiscono una salvaguardia essenziale per garantire che gli impatti negativi siano evitati o ridotti al minimo. Per garantire tuttavia che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa siano prevedibili e rapide, dovrebbe essere attuata ogni potenziale razionalizzazione delle valutazioni e delle autorizzazioni richieste senza tuttavia ridurre il livello, ad esempio, di protezione ambientale. A tale riguardo, si dovrebbe provvedere affinché le valutazioni necessarie siano aggregate per evitare inutili sovrapposizioni ***e ritardi***. ***La realizzazione di progetti nel settore della difesa non deve fallire perché, ad esempio, le valutazioni d'impatto ambientale richiedono tempi irragionevoli.***

Or. en

Emendamento 48
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il rispetto del diritto dell'Unione,	(10) Il rispetto del diritto dell'Unione,

anche ad esempio per quanto riguarda l'acqua, la gestione dei rifiuti, l'aria, gli ecosistemi, gli habitat, l'archeologia, la biodiversità e la protezione degli uccelli***, è parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni, anche per il settore della difesa***. ***Tali norme costituiscono una salvaguardia essenziale per garantire che gli impatti negativi siano evitati o ridotti al minimo. Per garantire tuttavia che le procedure di rilascio delle autorizzazioni*** per i progetti per la prontezza alla difesa ***siano prevedibili e rapide***, dovrebbe essere ***attuata ogni potenziale razionalizzazione delle valutazioni e delle autorizzazioni richieste senza tuttavia ridurre il livello, ad esempio, di protezione ambientale. A tale riguardo, si dovrebbe provvedere affinché*** le valutazioni necessarie siano aggregate per evitare ***inutili sovrapposizioni***.

anche ad esempio per quanto riguarda l'acqua, la gestione dei rifiuti, l'aria, gli ecosistemi, gli habitat, l'archeologia, la biodiversità e la protezione degli uccelli ***è di importanza fondamentale***. Per i progetti per la prontezza alla difesa***, in particolare per la produzione industriale, le attività di ricerca e sviluppo e per gli investimenti nel settore della difesa***, ***l'applicazione di tali norme*** dovrebbe essere ***ridotta al minimo. Le autorità competenti dovrebbero progettare procedure di approvazione in modo tale che tutte*** le valutazioni necessarie siano aggregate ***e accelerate*** per evitare ***ritardi e, nella misura consentita dalla legge, derogare alle prescrizioni ambientali e di conservazione della natura, ove ciò sia necessario per la tempestive fabbricazione, consegna o messa in servizio di materiali critici per la difesa***. ***L'obiettivo è garantire la prevedibilità, pianificabilità e rapidità degli investimenti nella difesa, senza compromettere le capacità operative degli Stati membri e dell'Unione.***

Or. de

Emendamento 49
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il rispetto del diritto dell'Unione, anche ***ad esempio per quanto riguarda l'acqua,*** la gestione dei rifiuti, ***l'aria***, gli ecosistemi, gli habitat, l'archeologia, la biodiversità ***e la protezione degli uccelli, è*** parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni, anche per il settore della difesa. Tali norme costituiscono ***una salvaguardia essenziale per garantire che*** gli impatti negativi ***siano evitati o ridotti al minimo***. Per garantire ***tuttavia*** che le	(10) Il rispetto del diritto dell'Unione, anche ***in ambiti quali*** la gestione ***idrica e*** dei rifiuti, ***la qualità dell'aria***, gli ecosistemi, gli habitat, l'archeologia, la biodiversità***, rimane*** parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni, anche per il settore della difesa. Tali norme costituiscono ***importanti garanzie per prevenire o ridurre al minimo*** gli impatti negativi***. Tuttavia, data l'urgente necessità di rafforzare la prontezza dell'Europa alla***

procedure ***di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa siano*** prevedibili e rapide, ***dovrebbe essere attuata ogni potenziale razionalizzazione delle valutazioni e delle autorizzazioni richieste senza tuttavia ridurre il livello, ad esempio, di protezione ambientale. A tale riguardo, si dovrebbe provvedere affinché*** le valutazioni necessarie ***siano*** aggregate ***per*** evitare inutili ***sovrapposizioni***.

difesa, l'attuazione di tali requisiti dovrebbe essere proporzionata e adattata alla natura specifica dei progetti di difesa. Per garantire che le procedure ***rimangano*** prevedibili***, efficienti*** e rapide, le valutazioni necessarie ***dovrebbero essere razionalizzate ed eventualmente*** aggregate***, in modo da*** evitare ***duplicazioni e oneri amministrativi*** inutili***, mantenendo al tempo stesso un elevato livello di tutela dell'ambiente***.

Or. en

Emendamento 50
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il rispetto del diritto dell'Unione, anche ad esempio per quanto riguarda ***l'acqua, la gestione dei rifiuti, l'aria, gli ecosistemi, gli habitat, l'archeologia, la biodiversità e la protezione degli uccelli***, è parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni, anche per il settore della difesa. Tali norme costituiscono una salvaguardia essenziale per garantire che gli impatti negativi siano evitati o ridotti al minimo. Per garantire tuttavia che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa siano prevedibili e rapide, dovrebbe essere attuata ogni potenziale razionalizzazione delle valutazioni e delle autorizzazioni richieste senza tuttavia ridurre il livello, ad esempio, di protezione ambientale. A tale riguardo, si dovrebbe provvedere affinché le valutazioni necessarie siano aggregate per evitare inutili sovrapposizioni.	(10) Il rispetto del diritto dell'Unione, anche ad esempio per quanto riguarda ***le disposizioni ambientali***, è parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni, anche per il settore della difesa. Tali norme costituiscono una salvaguardia essenziale per garantire che gli impatti negativi siano evitati o ridotti al minimo. Per garantire tuttavia che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa siano prevedibili e rapide, dovrebbe essere attuata ogni potenziale razionalizzazione delle valutazioni e delle autorizzazioni richieste senza tuttavia ridurre il livello, ad esempio, di protezione ambientale. A tale riguardo, si dovrebbe provvedere affinché le valutazioni necessarie siano aggregate per evitare inutili sovrapposizioni.

Or. en

Emendamento 51
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il rispetto del diritto dell'Unione, anche ad esempio per quanto riguarda l'acqua, la gestione dei rifiuti, l'aria, gli ecosistemi, gli habitat, l'archeologia, la biodiversità e la protezione degli uccelli, è parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni, anche per il settore della difesa. Tali norme costituiscono una salvaguardia essenziale per garantire che gli impatti negativi siano evitati o ridotti al minimo. Per garantire tuttavia che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa siano prevedibili e rapide, ***dovrebbe essere attuata ogni potenziale razionalizzazione delle*** valutazioni e ***delle*** autorizzazioni ***richieste senza tuttavia ridurre*** il livello***, ad esempio,*** di protezione ambientale. A tale riguardo, si dovrebbe provvedere affinché le valutazioni necessarie siano aggregate per evitare inutili sovrapposizioni.	(10) Il rispetto del diritto dell'Unione, anche ad esempio per quanto riguarda l'acqua, la gestione dei rifiuti, l'aria, gli ecosistemi, gli habitat, l'archeologia, la biodiversità e la protezione degli uccelli, è parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni, anche per il settore della difesa. Tali norme costituiscono una salvaguardia essenziale per garantire che gli impatti negativi siano evitati o ridotti al minimo. Per garantire tuttavia che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa siano prevedibili e rapide, ***ogni possibilità di razionalizzare le necessarie*** valutazioni e autorizzazioni ***dovrebbe mantenere rigorosamente*** il livello di protezione ambientale ***e sicurezza pubblica***. A tale riguardo, si dovrebbe provvedere affinché le valutazioni necessarie siano aggregate per evitare inutili sovrapposizioni.

Or. en

Emendamento 52
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Chiarire le deroghe dell'Unione per la prontezza alla difesa e immettere sul mercato prodotti per la difesa è giustificato dall'aggressione russa e dal deterioramento del contesto geopolitico, che costituiscono una situazione eccezionale. In tale contesto, la

sicurezza è un interesse esistenziale dell'Unione e dei suoi Stati membri, il che rende prioritario il rapido sviluppo delle capacità militari e giustifica l'adeguamento delle procedure concepite in tempi normali. Sulla base della comunicazione omnibus della Commissione sulla difesa, il presente regolamento chiarisce, al fine di garantire un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri, che la prontezza alla difesa, compresi gli investimenti e le attività industriali e di governo, rientra nell'ambito di applicazione delle deroghe esistenti dell'Unione per motivi quali interesse pubblico prevalente, sicurezza pubblica o crisi; ciò comprende, tra l'altro, gli strumenti di cui all'elenco seguente: direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE del Consiglio), direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE), direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE) e regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti (regolamento (UE) 2024/1157), nonché gli strumenti settoriali quali l'esenzione dei progetti essenziali per la difesa di cui alla direttiva VIA (direttiva 2011/92/UE) e le esenzioni per scopi militari nei RAEE (direttiva 2012/19/UE) e nella direttiva RoHS (direttiva 2011/65/UE). Chiarisce inoltre che, ai fini dello sviluppo delle capacità di difesa e per garantire la prontezza alla difesa, le autorità competenti dovrebbero poter applicare deroghe, esenzioni o procedure accelerate relative all'immissione sul mercato di prodotti destinati esclusivamente all'uso nel settore della difesa, ove giustificato da un'esigenza di difesa identificata, purché tali misure siano necessarie e proporzionate e siano gestite in via prioritaria attraverso il punto di contatto unico. Tale aggiunta integra gli obiettivi della proposta in materia di semplificazione delle procedure di autorizzazione e di certezza del diritto per i progetti di preparazione alla difesa e riflette il fatto che una serie di prodotti e servizi sono a duplice uso sul

moderno campo di battaglia e nel più ampio contesto della sicurezza.

Or. en

Emendamento 53
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le procedure di autorizzazione e valutazione previste dalla normativa nazionale siano organizzate in modo coordinato e complementare a quelle previste dal diritto dell'Unione, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e inutili ritardi amministrativi, mantenendo al contempo un livello elevato di tutela dell'ambiente. Se del caso, tali procedure dovrebbero essere coordinate o abbinate per fornire ai promotori dei progetti un processo efficiente, prevedibile e trasparente.

Or. en

Emendamento 54
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) In considerazione degli elevati volumi finanziari previsti nell'ambito del quadro sulla prontezza alla difesa per il 2030, gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché siano messe in atto misure per prevenire, individuare e correggere qualsiasi rischio di frode, corruzione o uso improprio dei

fondi dell'Unione. La semplificazione delle procedure amministrative dovrebbe essere accompagnata da obblighi rafforzati in materia di trasparenza e comunicazione.

Or. en

Emendamento 55
Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Engin Eroglu, Jeannette Baljeu, Morten Løkkegaard, Hilde Vautmans, Marjan Šarec, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Svenja Hahn, Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) La direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2000/60/CE e la direttiva 2011/92/UE stabiliscono che gli Stati membri possono decidere caso per caso, se così previsto dal diritto nazionale, di non applicare tali direttive a progetti che perseguono finalità di difesa nazionale che comprenderebbero anche progetti di prontezza alla difesa ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

In considerazione dell'urgente necessità di rafforzare la capacità industriale nel settore della difesa, è indispensabile accelerare le procedure di autorizzazione. L'emendamento ribadisce pertanto l'applicabilità dell'attuale deroga di interesse pubblico prevalente di cui alla direttiva 92/43/CEE, direttiva Habitat, direttiva 2000/60/CE quadro sulle acque e direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Emendamento 56
Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) I progetti di prontezza alla difesa devono rispettare pienamente le norme sociali e del lavoro stabilite dal diritto dell'Unione e dalla Carta sociale europea; l'accelerazione delle procedure di autorizzazione non pregiudica i diritti di contrattazione collettiva, la sicurezza sul luogo di lavoro e il dialogo sociale all'interno delle imprese nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 57
Klara Dostalova, Jaroslava Pokorná Jermanová, Antonín Staněk

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Ciascuno Stato membro dovrebbe avvalersi della piena discrezionalità per determinare se un progetto situato sul proprio territorio possa essere considerato un progetto di prontezza alla difesa.

Or. en

Emendamento 58
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Per salvaguardare la fiducia nelle procedure accelerate e nel mercato interno, gli Stati membri dovrebbero garantire l'imparzialità dei punti di contatto unici e di tutte le competenti autorità nazionali coinvolte

	nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, anche mantenendo una concorrenza leale e i principi sui conflitti di interesse, la trasparenza del processo decisionale, la pubblicazione di statistiche non riservate sulle decisioni in materia di autorizzazioni, l'attuazione e l'applicazione di misure anticorruzione. Tali misure dovrebbero garantire un accesso non discriminatorio alle PMI e alle imprese di tutte le dimensioni in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 59
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per agevolare il trattamento efficiente e tempestivo delle domande amministrative di autorizzazione relative alle attività di prontezza alla difesa ***e*** all'aumento della produzione per la difesa, gli Stati membri devono far sì che le autorità nazionali competenti attuino procedure accelerate. Tali autorità dovrebbero garantire il trattamento giuridico più rapido possibile per tali domande, consentendo così risposte tempestive alle esigenze di prontezza alla difesa.	(11) Per agevolare il trattamento efficiente e tempestivo delle domande amministrative di autorizzazione relative alle attività di prontezza alla difesa***,*** all'aumento della produzione per la difesa ***e al sostegno per le piccole mid-cap e PMI innovative***, gli Stati membri devono far sì che le autorità nazionali competenti attuino procedure accelerate. Tali autorità dovrebbero garantire il trattamento giuridico più rapido possibile per tali domande, consentendo così risposte tempestive alle esigenze di prontezza alla difesa.

Or. en

Emendamento 60
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Al fine di ridurre la complessità e migliorare l'efficienza e la trasparenza della procedura di rilascio delle autorizzazioni, i promotori dei progetti dovrebbero poter interagire con un punto di contatto unico, incaricato di facilitare e coordinare l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire o designare uno o più punti di contatto unici, garantendo nel contempo che i promotori dei progetti debbano interagire con un solo punto di contatto. Gli Stati membri dovrebbero dotare i propri punti di contatto unici, così come qualsiasi autorità coinvolta nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, di personale e risorse sufficienti affinché possano assolvere in modo efficace le proprie responsabilità.

Or. en

Emendamento 61
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'istituzione di un punto di contatto unico per le domande dell'industria riguardanti le autorizzazioni connesse alle attività di difesa ***ha l'obiettivo di*** razionalizzare la comunicazione, ridurre gli oneri amministrativi e accelerare ulteriormente la procedura di autorizzazione con scadenze chiare e giuridicamente vincolanti***, prevedendo così un percorso efficiente per le domande dell'industria connesse alla difesa***. Fornirà inoltre certezze agli investitori, garantendo il trattamento rapido delle domande di autorizzazione e limitando i rischi di	(12) L'istituzione di un punto di contatto unico per le domande dell'industria riguardanti le autorizzazioni connesse alle attività di difesa ***può*** razionalizzare la comunicazione, ridurre gli oneri amministrativi e accelerare ulteriormente la procedura di autorizzazione con scadenze chiare e giuridicamente vincolanti***. Considerate le diverse strutture esistenti negli Stati membri, il valore aggiunto di un punto di contatto centrale dovrebbe essere riesaminato e valutato. Devono essere evitati distorsioni del mercato e svantaggi competitivi sul mercato***

investimento connessi alla lunghezza delle procedure.

europeo. Fornirà inoltre certezze agli investitori, garantendo il trattamento rapido delle domande di autorizzazione e limitando i rischi di investimento connessi alla lunghezza delle procedure.

Or. en

Emendamento 62
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'istituzione di un punto di contatto unico per le domande dell'industria riguardanti le autorizzazioni connesse ***alle attività di*** difesa ha l'obiettivo di razionalizzare la comunicazione, ridurre gli oneri amministrativi e accelerare ulteriormente la procedura di autorizzazione con scadenze chiare e giuridicamente vincolanti, prevedendo così un percorso efficiente per le domande dell'industria connesse alla difesa. ***Fornirà inoltre certezze agli investitori, garantendo il trattamento rapido delle domande di autorizzazione e limitando i rischi di investimento connessi alla lunghezza delle procedure.***	(12) L'istituzione di un punto di contatto unico per le domande dell'industria riguardanti le autorizzazioni connesse ***alla fabbricazione di prodotti per la*** difesa***, dei pertinenti componenti e delle materie prime*** ha l'obiettivo di razionalizzare la comunicazione, ridurre gli oneri amministrativi e accelerare ulteriormente la procedura di autorizzazione con scadenze chiare e giuridicamente vincolanti, prevedendo così un percorso efficiente per le domande dell'industria connesse alla difesa.

Or. en

Emendamento 63
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'istituzione di un punto di contatto unico per le domande dell'industria	(12) L'istituzione di un punto di contatto unico per le domande dell'industria

riguardanti le autorizzazioni connesse alle attività di difesa ha l'obiettivo di razionalizzare la comunicazione, ridurre gli oneri amministrativi e accelerare ulteriormente la procedura di autorizzazione con scadenze chiare e giuridicamente vincolanti, prevedendo così un percorso efficiente per le domande dell'industria connesse alla difesa. Fornirà inoltre certezze agli investitori, garantendo il trattamento rapido delle domande di autorizzazione e limitando i rischi di investimento connessi alla lunghezza delle procedure.	riguardanti le autorizzazioni connesse alle attività di difesa ha l'obiettivo di razionalizzare la comunicazione***, chiarire le competenze***, ridurre gli oneri amministrativi e accelerare ulteriormente la procedura di autorizzazione con scadenze chiare e giuridicamente vincolanti, prevedendo così un percorso efficiente per le domande dell'industria connesse alla difesa. Fornirà inoltre certezze agli investitori, garantendo il trattamento rapido delle domande di autorizzazione e limitando i rischi di investimento connessi alla lunghezza delle procedure.
	Or. de

Emendamento 64
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Al fine di garantire che i punti di contatto unici possano funzionare efficacemente e non siano rallentati con domande incomplete o non conformi, dovrebbe spettare al promotore del progetto dimostrare la loro ammissibilità ai sensi del presente regolamento. Nel presentare una domanda di riconoscimento di progetti di fabbricazione come progetti per la prontezza alla difesa, i promotori dei progetti dovrebbero pertanto essere in grado di dimostrare che il potenziale progetto per la prontezza alla difesa è finalizzato esclusivamente alla difesa. In particolare, per un potenziale progetto per la prontezza alla difesa relativo a prodotti di rilevanza per le crisi, la domanda dovrebbe includere prove pertinenti che dimostrino che la produzione industriale sarà utilizzata principalmente per i prodotti per la difesa. A tal fine, i punti di

contatto unici provvedono affinché tali documenti possano essere presentati insieme alla domanda. Gli Stati membri dovrebbero valutare la domanda in modo equo e trasparente entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa. Se un promotore del progetto non fornisce la prova del rispetto dei criteri necessari, la domanda dovrebbe essere considerata inammissibile.

Or. en

Emendamento 65
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Negli Stati membri con una struttura amministrativa federale o altrimenti decentrata, le funzioni del punto di contatto unico possono essere esercitate attraverso una struttura di coordinamento che coinvolga le autorità regionali o locali, a condizione che i promotori dei progetti dispongano di un'interfaccia chiaramente identificata per ciascun progetto. Dovrebbe essere garantita una certa flessibilità per consentire ad autorità competenti diverse di operare come punti di contatto unici ove necessario, a condizione che esistano chiari meccanismi di coordinamento e che i promotori dei progetti dispongano di un'autorità di coordinamento chiaramente identificata che funga da interfaccia unica per ciascun progetto. Tali disposizioni dovrebbero evitare la duplicazione o la frammentazione delle procedure e preservare l'efficienza e la finalità del sistema dei punti di contatto unici.

Or. en

Emendamento 66
Klara Dostalova, Jaroslava Pokorná Jermanová, Antonín Staněk

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Gli Stati membri dovrebbero stabilire, conformemente alle rispettive strutture amministrative interne, se l'istituzione o la designazione dei loro punti di contatto unici debba avvenire a livello locale, regionale, nazionale o a qualsiasi altro livello amministrativo pertinente. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero definire e mettere a disposizione dei punti di contatto unici i requisiti applicabili alle informazioni che il promotore del progetto deve fornire e la portata delle stesse prima della presentazione della domanda di autorizzazione. Il punto di contatto unico dovrebbe essere responsabile della comunicazione di tali requisiti e informazioni al promotore del progetto per la prontezza alla difesa.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere a quale livello della loro struttura statale sarà situato il punto di contatto unico e se si tratterà di un'interfaccia amministrata dall'autorità competente o in altro modo. Allo stesso tempo, il punto di contatto unico deve essere in grado di agevolare il promotore del progetto (richiedente l'autorizzazione) con le informazioni sufficienti necessarie per i rispettivi procedimenti.

Emendamento 67
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per accelerare il raggiungimento	(13) Per accelerare il raggiungimento

della piena capacità operativa dei punti di contatto unici, gli Stati membri dovrebbero, nella misura del possibile, sfruttare l'eventuale complementarità con i punti di contatto unici esistenti, ad esempio quelli istituiti a norma del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]o del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].

[4] Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

[5] Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

della piena capacità operativa dei punti di contatto unici, gli Stati membri dovrebbero, nella misura del possibile, sfruttare l'eventuale complementarità con i punti di contatto unici esistenti, ad esempio quelli istituiti a norma del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] o del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]. ***In alcuni Stati membri le autorità regionali o locali sono tenute a partecipare al processo di approvazione o ad adottare le decisioni pertinenti. Anche tale aspetto deve essere preso in considerazione in fase di accelerazione delle procedure di autorizzazione.***

[4] Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

[5] Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

Or. en

Emendamento 68
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per accelerare il raggiungimento della piena capacità operativa dei punti di contatto unici, gli Stati membri dovrebbero, nella misura del possibile, sfruttare l'eventuale complementarità con i punti di contatto unici esistenti, ***ad esempio*** quelli istituiti a norma del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]o del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].	(13) Per accelerare il raggiungimento della piena capacità operativa dei punti di contatto unici, gli Stati membri dovrebbero, nella misura del possibile, sfruttare l'eventuale complementarità con i punti di contatto unici esistenti, ***in particolare*** quelli istituiti a norma del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] o del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].
[4] Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).	[4] Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).
[5] Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).	[5] Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

Or. en

Emendamento 69
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(13 bis) Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere, alla luce della loro organizzazione interna, se istituire o designare i loro punti di contatto unici a livello locale, regionale o nazionale o a qualsiasi altro livello amministrativo pertinente. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per garantire che i promotori dei progetti, in particolare le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, possano facilmente individuare e accedere al punto di contatto unico competente per il loro progetto specifico. Inoltre le pertinenti autorità competenti dovrebbero specificare e mettere a disposizione del punto di contatto unico le prescrizioni e la portata delle informazioni richieste dal promotore del progetto prima dell'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Il punto di contatto unico dovrebbe essere responsabile della comunicazione di tali informazioni al promotore del progetto. Il punto di contatto unico dovrebbe, nel suo ruolo di coordinatore, agevolare la comunicazione delle informazioni alle autorità competenti, in particolare per evitare la duplicazione di qualsiasi richiesta di procedura di rilascio delle autorizzazioni. Tali richieste potrebbero includere studi, permessi o autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 70
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) Alcuni progetti critici per la prontezza alla difesa necessari per la tempestiva realizzazione della serie di quattro iniziative faro iniziali per la

prontezza europea delineata nella tabella di marcia per la preparazione alla difesa 2030 presentano una dimensione transfrontaliera particolare, anche per quanto riguarda la fabbricazione, in particolare per lo scudo aereo europeo e lo scudo spaziale europeo, che potrebbero beneficiare di una cooperazione regionale strutturata tra i pertinenti punti di contatto unici nazionali o attraverso l'istituzione di un punto di contatto unico transfrontaliero congiunto. La Commissione dovrebbe, su richiesta di uno o più Stati membri, fornire sostegno per la creazione di attività transfrontaliere e di punti di contatto congiunti.

Or. en

Emendamento 71
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire il sostegno amministrativo necessario ai progetti per la prontezza alla difesa ubicati nel loro territorio, al fine di agevolarne l'attuazione tempestiva ed efficace, ***prestando particolare attenzione alle esigenze delle*** piccole e medie imprese e ***delle*** imprese a media capitalizzazione coinvolte ***in tali*** progetti, fornendo assistenza relativamente al rispetto degli obblighi amministrativi e di comunicazione applicabili, informando il pubblico per aumentare l'accettazione dei progetti e orientando i promotori dei progetti durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni.	(14) Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire il sostegno amministrativo necessario ai progetti per la prontezza alla difesa ubicati nel loro territorio, al fine di agevolarne l'attuazione tempestiva ed efficace, ***con un sostegno su misura destinato alle*** piccole e medie imprese e ***alle piccole*** imprese a media capitalizzazione coinvolte ***nell'industria della difesa che potrebbero eseguire i*** progetti ***per la prontezza alla difesa***, ***anche*** fornendo assistenza relativamente al rispetto degli obblighi amministrativi e di comunicazione applicabili, informando il pubblico per aumentare l'accettazione dei progetti e orientando i promotori dei progetti durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 72
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire il sostegno amministrativo necessario ai progetti per la prontezza alla difesa ubicati nel loro territorio, al fine di agevolarne l'attuazione tempestiva ed efficace, prestando particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione ***coinvolte in tali progetti, fornendo*** assistenza ***relativamente al rispetto degli obblighi amministrativi e di comunicazione applicabili, informando il pubblico per aumentare l'accettazione dei progetti e orientando i promotori dei progetti*** durante ***la*** procedura di rilascio delle autorizzazioni.	(14) Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire il sostegno amministrativo necessario ai progetti per la prontezza alla difesa ubicati nel loro territorio, al fine di agevolarne l'attuazione tempestiva ed efficace, prestando particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione ***che spesso sostengono costi relativi più elevati per il rispetto e dispongono di una capacità amministrativa limitata. A tal fine, il punto di contatto unico dovrebbe includere funzioni specifiche di sostegno alle PMI, quali helpdesk, modelli armonizzati e strumenti digitali, che offrano orientamenti chiari in materia di documentazione e prescrizioni di conformità così come*** assistenza durante ***l'intera*** procedura di rilascio delle autorizzazioni***, in modo che gli attori più piccoli possano partecipare efficacemente e senza oneri amministrativi sproporzionati***.

Or. en

Emendamento 73
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire il sostegno amministrativo necessario ai progetti per la prontezza alla difesa ubicati nel loro territorio, al fine di	(14) Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire il sostegno amministrativo necessario ai progetti per la prontezza alla difesa ubicati nel loro territorio, al fine di

agevolarne l'attuazione tempestiva ed efficace, prestando particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione coinvolte in tali progetti, fornendo assistenza relativamente al rispetto degli obblighi amministrativi e di comunicazione applicabili, informando il pubblico per aumentare ***l'accettazione*** dei progetti e orientando i promotori dei progetti durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni.	agevolarne l'attuazione tempestiva ed efficace, prestando particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione coinvolte in tali progetti, fornendo assistenza relativamente al rispetto degli obblighi amministrativi e di comunicazione applicabili, informando il pubblico per aumentare ***la consapevolezza e la trasparenza*** dei progetti e orientando i promotori dei progetti durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni***, in particolare garantendo la conformità alle norme nazionali e dell'Unione in materia di sanità, ambiente, sicurezza, lavoro e sociali***.

Or. en

Emendamento 74
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Inoltre, al fine di sostenere ulteriormente i progetti per la prontezza alla difesa, tenendo debitamente conto della natura sensibile di alcune informazioni, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di includere qualsiasi progetto relativo alla fabbricazione di prodotti di rilevanza per le crisi non destinati alla difesa nel portale della sovranità istituito dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 75
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Per garantire un'attuazione efficace, trasparente e comparabile, le prestazioni dei punti di contatto unici dovrebbero essere valutate mediante indicatori comuni e dati raccolti a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 76
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 ter) Per evitare la proliferazione di piattaforme amministrative non coordinate, gli Stati membri dovrebbero progettare strumenti digitali interoperabili a sostegno del presente regolamento al fine di consentire il riutilizzo delle informazioni già presentate nell'ambito di altre procedure dell'Unione o nazionali e offrire un'interfaccia digitale unica e di facile utilizzo, a vantaggio in particolare delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione.

Or. en

Emendamento 77
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*

(15) La Commissione ***può offrire*** sostegno al punto di contatto unico per quanto riguarda lo sviluppo di capacità, anche mediante assistenza tecnica, formazione, monitoraggio e valutazione, al fine di sviluppare e rafforzare le abilità, i processi e le risorse che i punti di contatto unici devono sviluppare ai fini del presente regolamento. Tale sostegno può essere richiesto dagli Stati membri e rientrerà nell'ambito delle azioni di sostegno a titolo del programma per l'industria europea della difesa [riferimento da aggiungere una volta adottato l'EDIP].	(15) La Commissione***, su richiesta di uno Stato membro, offre*** sostegno al punto di contatto unico per quanto riguarda lo sviluppo di capacità, anche mediante assistenza tecnica, formazione, monitoraggio e valutazione, al fine di sviluppare e rafforzare le abilità, i processi e le risorse che i punti di contatto unici devono sviluppare ai fini del presente regolamento. Tale sostegno può essere richiesto dagli Stati membri e rientrerà nell'ambito delle azioni di sostegno a titolo del programma per l'industria europea della difesa [riferimento da aggiungere una volta adottato l'EDIP].

Or. en

Emendamento 78
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) La Commissione ***può*** offrire sostegno al punto di contatto unico per quanto riguarda lo sviluppo di capacità, anche mediante assistenza tecnica, formazione, monitoraggio e valutazione, al fine di sviluppare e rafforzare le abilità, i processi e le risorse che i punti di contatto unici devono sviluppare ai fini del presente regolamento. Tale sostegno può essere richiesto dagli Stati membri e rientrerà nell'ambito delle azioni di sostegno a titolo del programma per l'industria europea della difesa [riferimento da aggiungere una volta adottato l'EDIP].	(15) La Commissione ***dovrebbe*** offrire sostegno al punto di contatto unico per quanto riguarda lo sviluppo di capacità, anche mediante assistenza tecnica, formazione, monitoraggio e valutazione, al fine di sviluppare e rafforzare le abilità, i processi e le risorse che i punti di contatto unici devono sviluppare ai fini del presente regolamento. Tale sostegno può essere richiesto dagli Stati membri e rientrerà nell'ambito delle azioni di sostegno a titolo del programma per l'industria europea della difesa [riferimento da aggiungere una volta adottato l'EDIP].

Or. en

Emendamento 79
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Onde garantire ai promotori dei progetti e agli altri investitori la sicurezza e la chiarezza necessarie per incrementare lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni relative a tali progetti non superi i termini prestabiliti.	(17) Onde garantire ai promotori dei progetti e agli altri investitori la sicurezza e la chiarezza necessarie per incrementare lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni relative a tali progetti non superi i termini prestabiliti. ***Il completamento entro tali termini assume la forma di una decisione scritta motivata, per il rilascio o il rifiuto delle autorizzazioni pertinenti, notificata dal punto di contatto unico al promotore del progetto.***

Or. en

Emendamento 80
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Onde garantire ai promotori dei progetti e agli altri investitori la sicurezza e la chiarezza necessarie per incrementare lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni relative a tali progetti non superi i termini prestabiliti.	(17) Onde garantire ai promotori dei progetti e agli altri investitori la sicurezza e la chiarezza necessarie per incrementare lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa, ***in particolare quelli di natura critica,*** gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni relative a tali progetti non superi i termini prestabiliti.

Or. en

Emendamento 81
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Al fine di evitare disparità attuative, sarebbe opportuno, da parte delle autorità nazionali competenti, fornire alla Commissione report periodici che possano fornire un quadro esaustivo sull'effettivo andamento delle procedure di autorizzazione, comprese le tempistiche medie per il rilascio delle autorizzazioni e la percentuale di progetti ritenuti ammissibili ai sensi del presente Regolamento;

Or. it

Emendamento 82
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Al fine di garantire la protezione dell'ambiente e la salute e la sicurezza dei lavoratori che potrebbero essere a rischio a causa di un progetto per la prontezza alla difesa, gli Stati membri potrebbero imporre un audit indipendente effettuato da un organismo indipendente da essi designato.

Or. en

Emendamento 83
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 ter) Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nonostante i termini accelerati per il rilascio delle autorizzazioni, tutte le prescrizioni e tutti i criteri siano rispettati. A tale riguardo, possono effettuare audit ex post e il monitoraggio dei progetti per la prontezza alla difesa che beneficiano dei termini accelerati a norma del presente regolamento al fine di verificare il rispetto delle condizioni di autorizzazione e il continuo soddisfacimento dei criteri e di prevenire qualsiasi uso improprio della procedura accelerata di rilascio delle autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 84
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "progetto per la prontezza alla difesa": una serie di attività, investimenti e misure volti a rafforzare la prontezza alla difesa di uno o più Stati membri, anche attraverso lo sviluppo dell'industria della difesa;	(1) "progetto per la prontezza alla difesa": una serie di attività, investimenti e misure volti a rafforzare la prontezza alla difesa di uno o più Stati membri, anche attraverso lo sviluppo***, il potenziamento e l'integrazione*** dell'industria della difesa***, la creazione di infrastrutture critiche di produzione e di prova o il loro ammodernamento, la ricerca e lo sviluppo di nuove capacità e tecnologie militari, la formazione e la certificazione del personale e l'acquisto, la costituzione di scorte e la manutenzione di attrezzature, materiali e risorse strategicamente pertinenti***;

Or. de

Emendamento 85
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "progetto per la prontezza alla difesa": ***una serie di attività, investimenti e misure volti a rafforzare la prontezza*** alla difesa ***di uno o più Stati membri, anche attraverso lo sviluppo dell'industria della*** difesa;	(1) "progetto per la prontezza alla difesa": ***un impianto commerciale in fase di pianificazione o l'estensione o la riconversione di un impianto esistente per fabbricare prodotti di rilevanza per le crisi quali definiti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento EDIP che non sono prodotti per la difesa né prodotti connessi*** alla difesa ***e che sono utilizzati principalmente per la produzione di prodotti per la*** difesa;

Or. en

Emendamento 86
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "progetto per la prontezza alla difesa": una serie di attività, investimenti e misure volti a rafforzare la prontezza alla difesa di uno o più Stati membri, anche attraverso lo sviluppo dell'industria della difesa;	(1) "progetto per la prontezza alla difesa": ***un'attività, un investimento o una misura oppure*** una serie di attività, investimenti e misure***, compresa l'immissione di un prodotto sul mercato,*** volti a rafforzare la prontezza alla difesa di uno o più Stati membri, anche attraverso lo sviluppo dell'industria della difesa;

Or. en

Emendamento 87
Klara Dostalova, Jaroslava Pokorná Jermanová, Antonín Staněk

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "progetto per la prontezza alla difesa": una serie di attività, investimenti e misure volti a rafforzare la prontezza alla difesa di uno o più Stati membri, anche attraverso lo sviluppo dell'industria della difesa;	(1) "progetto per la prontezza alla difesa": una serie di attività, investimenti e misure volti a rafforzare la prontezza alla difesa di uno o più Stati membri, anche attraverso lo sviluppo dell'industria della difesa ***riconosciuto dallo Stato membro in linea con le sue priorità di sicurezza nazionale***;

Or. en

Emendamento 88
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek, Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "progetto per la prontezza alla difesa": una serie di attività, investimenti e misure volti a rafforzare la prontezza alla difesa di uno o più Stati membri, anche attraverso lo sviluppo dell'industria della difesa;	(1) "progetto per la prontezza alla difesa": una serie di attività, investimenti e misure volti a rafforzare la prontezza alla difesa ***e alla sicurezza*** di uno o più Stati membri, anche attraverso lo sviluppo dell'industria della difesa;

Or. en

Emendamento 89
Nikola Minchev, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Anna Stürgkh, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "progetto per la prontezza alla difesa": una serie di attività, investimenti e misure volti a rafforzare la prontezza alla difesa di uno o più Stati membri, anche attraverso lo sviluppo dell'industria della difesa;	(1) "progetto per la prontezza alla difesa": una serie di attività, investimenti e misure volti a rafforzare la prontezza alla difesa di uno o più Stati membri ***congiuntamente***, anche attraverso lo sviluppo ***o la modernizzazione*** dell'industria della difesa;

Or. en

Emendamento 90
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "progetto per la prontezza alla difesa": una serie di attività, investimenti e misure ***volti a*** rafforzare la prontezza alla difesa di uno o più Stati membri, anche attraverso lo sviluppo dell'industria della difesa;	(1) "progetto per la prontezza alla difesa": una serie di attività, investimenti e misure ***il cui obiettivo principale è*** rafforzare la prontezza alla difesa di uno o più Stati membri, anche attraverso lo sviluppo dell'industria della difesa;

Or. en

Emendamento 91
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) "progetti critici per la prontezza alla difesa": una serie limitata di progetti per la prontezza alla difesa che contribuiscono direttamente alla tempestiva realizzazione delle prime quattro iniziative faro europee per la prontezza, come indicato nella tabella di marcia per la prontezza alla difesa 2030;

Or. en

Emendamento 92
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) "prodotti per la difesa": prodotti per la difesa quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora siano i prodotti finali, i componenti specifici o le materie prime principalmente utilizzati;

Or. en

Emendamento 93
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) "principalmente utilizzati": i prodotti finali, i componenti specifici o le relative materie prime che non sono prodotti per la difesa, nella misura in cui tali prodotti finali, componenti e materie prime siano utilizzati direttamente nella catena di approvvigionamento per la produzione di prodotti per la difesa, sulla base di prove fornite dal promotore del progetto a un'autorità nazionale competente;

Or. en

Emendamento 94
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

(2) "industria della difesa": tutte le imprese impegnate nello sviluppo, nella produzione e nella fabbricazione di prodotti per la difesa quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6];	***soppresso***
[6] Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).	

Or. en

Emendamento 95
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "industria della difesa": tutte le imprese impegnate nello sviluppo, nella produzione ***e*** nella fabbricazione di prodotti per la difesa quali definiti all'articolo 3, punto ***1)***, della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6];	(2) "industria della difesa": tutte le imprese impegnate nello sviluppo, nella produzione***,*** nella fabbricazione ***o nella fornitura*** di prodotti per la difesa quali definiti all'articolo 3, punto ***1***, della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6] ***o nella fornitura di servizi che rafforzano la prontezza alla difesa di uno o più Stati membri, nonché le imprese che contribuiscono alla catena del valore della difesa attraverso componenti, tecnologie o servizi essenziali per la prontezza alla difesa***;
[6] Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI:	[6] Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI:

http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).	http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).

Or. en

Emendamento 96
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) "sito di interesse strategico per la difesa": qualsiasi infrastruttura operativa, inclusa quella gestita da PMI, che ospita attività essenziali per la prontezza operativa di aeromobili di Stato e/o droni. Tali attività includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sviluppo, integrazione, collaudo, manutenzione, supporto logistico e preparazione operativa di tali mezzi impiegati in operazioni militari, di sorveglianza, di ricerca e soccorso (SAR) o in attività analoghe, sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro.

Or. it

Emendamento 97
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Il punto di contatto unico garantisce la piena tracciabilità digitale di tutte le domande e decisioni al fine di garantire la trasparenza, prevenire le frodi e consentire il monitoraggio a livello dell'Unione da parte della Corte dei conti europea e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Or. en

Emendamento 98
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "prontezza alla difesa": lo stato di preparazione di uno o più Stati membri per reagire a una crisi quale definita all'articolo 1, punto 10), della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7], riguardante la difesa;	***soppresso***

[7] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).

Or. en

Emendamento 99
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "prontezza alla difesa": lo stato di preparazione di uno o più Stati membri per reagire a una crisi quale definita all'articolo 1, punto 10***)***, della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7],	(3) "prontezza alla difesa": lo stato di preparazione di uno o più Stati membri per ***anticipare, prevenire o*** reagire a una crisi quale definita all'articolo 1, punto 10, della direttiva 2009/81/CE del Parlamento

riguardante la difesa;	europeo e del Consiglio[7], riguardante la difesa;
[7] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).	[7] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).
	Or. en

Emendamento 100
Aurelijus Veryga, Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "prontezza alla difesa": lo stato di preparazione di uno o più Stati membri per reagire a una crisi quale definita all'articolo 1, punto 10***)***, della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7], riguardante la difesa;	(3) "prontezza alla difesa": lo stato di preparazione di uno o più Stati membri per ***anticipare, prevenire o*** reagire a una crisi quale definita all'articolo 1, punto 10, della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la difesa;
[7] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).	

Or. en

Emendamento 101
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "prontezza alla difesa": lo stato di preparazione di uno o più Stati membri per reagire a una crisi quale definita all'articolo 1, punto 10***)***, della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7], riguardante la difesa;	(3) "prontezza alla difesa": lo stato di preparazione di uno o più Stati membri per ***prevenire o*** reagire a una crisi quale definita all'articolo 1, punto 10, della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7], riguardante la difesa;
[7] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).	[7] Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).

Or. en

Emendamento 102
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) "licenza di produzione per la difesa": una decisione amministrativa a norma del diritto nazionale che conferisce il diritto di fabbricare prodotti per la difesa o loro componenti, compresi lo

stabilimento, l'espansione o il funzionamento di impianti correlati, indipendentemente dalla sua designazione nazionale;

Or. en

Motivazione

Per garantire che le tempistiche e "il calendario unico" del regolamento si applichino alle effettive strozzature, la definizione modificata della procedura di rilascio delle autorizzazioni copre espressamente la concessione di licenze di produzione per la difesa, in modo che tali autorizzazioni dispendiose in termini di tempo siano trattate nell'ambito della procedura coordinata e beneficino degli stessi termini e della certezza del diritto.

Emendamento 103
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) "immissione sul mercato": indica la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;

Or. en

Emendamento 104
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "impresa a media capitalizzazione" o "mid-cap": un'impresa ***a media capitalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]***;	(4) "***piccola*** impresa a media capitalizzazione" o "***piccola*** mid-cap": un'impresa ***che non è una PMI, il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione (UE) 2025/1099, e il cui fatturato annuo non supera 100 milioni di***

	EUR o il cui bilancio annuo non supera 86 milioni di EUR;

[8] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

Or. en

Emendamento 105
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "piccole imprese a media capitalizzazione": imprese quali definite nell'allegato della raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione[9]	***soppresso***

[9] Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj).

Or. en

Emendamento 106
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "piccole imprese a media capitalizzazione": imprese ***quali definite nell'allegato della raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione***[9]	(5) "piccole imprese a media capitalizzazione": imprese ***che non sono micro, piccole e medie imprese e occupano meno di 500 persone, il cui fatturato annuo non supera i 100 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera gli 86 milioni di EUR;***

[9] Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj).

Or. en

Emendamento 107
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "procedura di rilascio delle autorizzazioni": una procedura riguardante tutte le autorizzazioni rilevanti, ***comprese quelle necessarie alla*** realizzazione, ***all'ampliamento, alla*** conversione ***e alla*** gestione ***di progetti*** per la prontezza alla difesa, ***e*** tutte le fasi amministrative ***necessarie,*** dal riconoscimento della completezza della domanda fino alla notifica della decisione finale ***su tale domanda*** da parte del punto di contatto unico ***interessato***;	(6) "procedura di rilascio delle autorizzazioni": una procedura riguardante tutte le autorizzazioni***, approvazioni e licenze di produzione per la difesa*** rilevanti, ***richieste, tra l'altro, per la creazione, la*** realizzazione, ***l'ampliamento, la*** conversione***, la*** gestione ***o la riconversione di qualsiasi installazione, attrezzatura o attività facente parte di un progetto*** per la prontezza alla difesa, ***unitamente a*** tutte le fasi amministrative dal riconoscimento della completezza della domanda fino alla notifica della decisione finale da parte del punto di contatto unico;

Or. en

Motivazione

Le strozzature di oggi non riguardano soltanto la costruzione degli impianti ma anche l'ottenimento dell'autorizzazione a fabbricare kit per la difesa e le ultime fasi per l'autorizzazione nel mercato dell'UE. Disciplinando espressamente le licenze di produzione per la difesa e le autorizzazioni connesse all'immissione di prodotti sul mercato, il regolamento crea una procedura accelerata unica.

Emendamento 108
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "procedura di rilascio delle autorizzazioni": una procedura riguardante tutte le autorizzazioni rilevanti***, comprese quelle necessarie alla*** realizzazione, ***all'ampliamento, alla*** conversione e ***alla*** gestione di progetti per la prontezza alla difesa, ***e*** tutte le ***fasi amministrative necessarie,*** dal riconoscimento della completezza della domanda fino alla notifica della decisione ***finale su tale domanda*** da parte del punto di contatto unico interessato;	(6) "procedura di rilascio delle autorizzazioni": una procedura riguardante tutte le autorizzazioni rilevanti ***per la*** realizzazione, ***l'ampliamento, la*** conversione e ***la*** gestione di progetti per la prontezza alla difesa, ***comprese le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ove necessario, e applicabile a*** tutte le ***domande e le procedure*** dal riconoscimento della completezza della domanda fino alla notifica della decisione ***globale sull'esito della procedura*** da parte del punto di contatto unico interessato;

Or. en

Emendamento 109
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) "promotore del progetto": un'impresa o un consorzio di imprese che sviluppa un progetto per la prontezza alla difesa;	(7) "promotore del progetto": un'impresa***, un investitore*** o un consorzio di imprese ***o investitori*** che sviluppa ***o attua*** un progetto per la prontezza alla difesa;

Or. en

Motivazione

L'attuale definizione di "promotore del progetto" è limitata a "qualsiasi impresa o consorzio di imprese che sviluppa un progetto per la prontezza alla difesa". Sebbene questa formulazione rispecchi le definizioni utilizzate in altri atti di politica industriale, quali il regolamento sull'industria a zero emissioni nette e il regolamento sulle materie prime critiche, l'ampliamento della definizione garantisce la certezza del diritto, consente a tutti gli attori pertinenti di beneficiare di procedure di autorizzazione semplificate e allinea il regolamento alla struttura operativa del settore europeo della difesa.

Emendamento 110
Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) "beni essenziali per la produzione nel settore della difesa": capacità, impianti e tecnologie industriali essenziali per la produzione, il collaudo e il dispiegamento delle capacità di difesa, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, munizioni, sistemi terrestri e relative infrastrutture;

Or. en

Emendamento 111
Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) "cooperazione industriale strategica nel settore della difesa": collaborazione strutturata tra imprese o Stati membri volta a rafforzare la prontezza alla difesa attraverso imprese comuni, trasferimento di tecnologie, infrastrutture condivise, appalti coordinati o altre forme di integrazione

industriale;

Or. en

Emendamento 112
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Requisiti minimi
	Il presente regolamento stabilisce requisiti procedurali minimi. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure più favorevoli per razionalizzare il rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, compresi termini più brevi, un uso più ampio del principio secondo cui la mancata risposta equivale al consenso o un coordinamento rafforzato attraverso il punto di contatto unico, purché tali misure siano in linea con il diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 113
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Punto di contatto ***unico***	***Punti*** di contatto ***unici***

Or. en

Emendamento 114
Klara Dostalova, Jaroslava Pokorná Jermanová, Antonín Staněk

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro... [3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro istituisce o designa ***un'autorità quale*** punto di contatto unico al livello amministrativo appropriato.	1. Entro... [3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro istituisce o designa ***un*** punto di contatto unico al livello amministrativo appropriato. ***Il punto di contatto unico funge da interfaccia unica per ciascun progetto per la prontezza alla difesa. Il punto di contatto unico può essere istituito come autorità amministrativa o come entità digitale designata a tal fine dallo Stato membro.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che il punto unico è un'interfaccia che può essere gestita direttamente dalla rispettiva autorità o da un'entità digitale e anche a sottolineare che ci può essere più di un punto di contatto unico secondo il sistema di ripartizione amministrativa delle competenze dello Stato.

Emendamento 115
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro... [3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro istituisce o designa ***un'autorità quale punto*** di contatto ***unico*** al livello amministrativo appropriato.	1. Entro... [3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro istituisce o designa ***una o più autorità quali punti*** di contatto ***unici*** al livello amministrativo appropriato.

Or. en

Emendamento 116
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualora istituisca o designi più di un punto di contatto unico a norma del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro fornisce strumenti per aiutare i promotori dei progetti a individuare il punto di contatto istituito o designato appropriato sulla pagina web creata a norma dell'articolo 3.

Or. en

Emendamento 117
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il punto di contatto unico è incaricato di agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa e di fornire informazioni sulla razionalizzazione delle procedure amministrative conformemente all'articolo 3, comprese informazioni per i promotori dei progetti sui casi in cui una domanda è considerata completa a norma dell'articolo 5, paragrafo 6.	2. Il punto di contatto unico è incaricato di agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa e di fornire informazioni sulla razionalizzazione delle procedure amministrative conformemente all'articolo 3, comprese informazioni per i promotori dei progetti sui casi in cui una domanda è considerata completa a norma dell'articolo 5, paragrafo 6. ***Su richiesta del promotore del progetto, il punto di contatto unico fornisce inoltre informazioni sulla possibilità di considerare il progetto un progetto per la prontezza alla difesa ai sensi del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 118
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I promotori dei progetti sono autorizzati a trasmettere la documentazione inerente alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in formato elettronico.	4. I promotori dei progetti sono autorizzati a trasmettere la documentazione inerente alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in formato elettronico. ***Gli Stati membri garantiscono lo scambio digitale di documentazione tra l'autorità nazionale, il punto di contatto unico e i promotori dei progetti, esclusa la documentazione disciplinata dalle disposizioni sulla protezione delle informazioni classificate.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che la documentazione sia scambiata digitalmente tra tutti i soggetti coinvolti nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, migliorando l'efficienza, la tracciabilità e il coordinamento, salvaguardando nel contempo le informazioni classificate. Integra la disposizione esistente in materia di trasmissione elettronica e sostiene l'obiettivo del regolamento di semplificare le procedure amministrative.

Emendamento 119
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I promotori dei progetti sono autorizzati ***a*** trasmettere la documentazione inerente alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in formato elettronico.	4. I promotori dei progetti sono autorizzati ***e messi nelle condizioni di*** trasmettere la documentazione inerente alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in formato elettronico ***mediante un portale sicuro e interoperabile***.

Or. en

Emendamento 120

Virginie Joron, Pierre-Romain Thionnet, Jaroslava Pokorná Jermanová, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I promotori dei progetti sono autorizzati a trasmettere la documentazione inerente alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in formato elettronico.	4. I promotori dei progetti sono autorizzati ***e incoraggiati*** a trasmettere la documentazione inerente alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in formato elettronico.

Or. en

Emendamento 121
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Se il portale online interoperabile non è disponibile al momento dell'applicazione del presente articolo, il punto di contatto unico prevede un canale di trasmissione alternativo (sportello unico fisico o postale) senza ritardare i termini di cui all'articolo 5 e notifica alla Commissione un piano vincolato a una scadenza precisa che non superi i sei mesi per conseguire la piena capacità di trattamento elettronico; lo sviluppo di capacità può essere sostenuto a titolo dell'EDIP, se del caso.

Or. en

Emendamento 122
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le autorità competenti provvedono affinché siano presi in considerazione gli studi realizzati o i permessi o le autorizzazioni rilasciati per un dato progetto e affinché non sia richiesta la duplicazione di studi, permessi o autorizzazioni, se non diversamente previsto dal diritto dell'Unione ***o*** nazionale.	5. Le autorità competenti provvedono affinché siano presi in considerazione gli studi realizzati o i permessi o le autorizzazioni rilasciati per un dato progetto e affinché non sia richiesta la duplicazione di studi, permessi o autorizzazioni, se non diversamente previsto dal diritto ***nazionale o*** dell'Unione***. A tale scopo, il punto di contatto unico coordina la raccolta di tutti i pareri o di tutte le dichiarazioni previsti dal diritto*** nazionale***, provvedendo affinché tali pareri siano integrati nella procedura di rilascio delle autorizzazioni e, se del caso, sostituiscano le autorizzazioni o i consensi distinti previsti da altre procedure***.

Or. en

Emendamento 123
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le autorità competenti provvedono affinché siano presi in considerazione gli studi realizzati o i permessi o le autorizzazioni rilasciati per un dato progetto e affinché non sia richiesta la duplicazione di studi, permessi o autorizzazioni, se non diversamente previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.	5. Le autorità competenti provvedono affinché siano presi in considerazione gli studi realizzati o i permessi o le autorizzazioni rilasciati per un dato progetto e affinché non sia richiesta la duplicazione di studi, permessi o autorizzazioni, se non diversamente previsto dal diritto dell'Unione o nazionale. ***Il punto di contatto unico provvede affinché le autorità competenti abbiano accesso a tutti i documenti pertinenti per agevolare la procedura accelerata.***

Or. en

Emendamento 124
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri assicurano che il punto di contatto unico e tutte le autorità competenti ***per qualsiasi fase della procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese tutte le fasi procedurali,*** dispongano di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e ***tecnologiche***, anche, se del caso, ***per il*** miglioramento del livello delle competenze e ***la*** riqualificazione, affinché possano svolgere efficacemente i compiti che spettano loro a norma del presente regolamento.	6***. Gli Stati membri designano quale punto di contatto unico un'autorità di coordinamento con la posizione istituzionale, i poteri giuridici e gli strumenti necessari per organizzare e portare avanti la procedura di rilascio delle autorizzazioni, compreso il potere di stabilire e monitorare un calendario procedurale, richiedere le informazioni necessarie alle autorità competenti e ai richiedenti, gestire un unico fascicolo elettronico unico e trasmettere la decisione consolidata***. Gli Stati membri assicurano che il punto di contatto unico e tutte le autorità competenti ***coinvolte*** dispongano di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e ***digitali***, anche, se del caso, ***di*** miglioramento del livello delle competenze e riqualificazione, affinché possano svolgere efficacemente i compiti che spettano loro a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 125
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il funzionamento efficace dei punti di contatto unici dovrebbe essere accompagnato da indicatori di performance europei (KPI), in linea con le pratiche di better regulation, tra cui la riduzione del 30% dei tempi medi di

rilascio intra-UE per categorie prioritarie di autorizzazioni e il numero di PMI che beneficiano di procedure fast-track. L'inserimento di benchmark quantitativi garantisce uniformità e accountability nell'attuazione del regolamento.

Or. it

Emendamento 126
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Le autorità coinvolte nella procedura di rilascio delle autorizzazioni e le altre autorità interessate specificano e mettono a disposizione del punto di contatto unico interessato le prescrizioni e tutte le informazioni richieste al promotore del progetto prima dell'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.	7. Le autorità coinvolte nella procedura di rilascio delle autorizzazioni e le altre autorità interessate specificano e mettono a disposizione del punto di contatto unico interessato le prescrizioni e tutte le informazioni richieste al promotore del progetto prima dell'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni. ***I punti di contatto unici mettono inoltre a disposizione delle autorità i documenti pertinenti e necessari del promotore del progetto, se necessario nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni.***

Or. en

Emendamento 127
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Su richiesta di uno Stato membro, ***la Commissione può assistere le autorità di tale Stato membro nello sviluppo delle capacità a sostegno dell'attuazione del***	8. Su richiesta ***di assistenza da parte*** di uno Stato membro, ***anche*** per quanto riguarda l'istituzione o il funzionamento di un punto di contatto unico***, la***

presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'istituzione o il funzionamento di un punto di contatto unico.	***Commissione tratta tale richiesta in via prioritaria e avvia l'attuazione senza indebito ritardo in collaborazione con lo Stato membro richiedente. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta oppure, qualora essa sia debitamente giustificata come complessa, entro 60 giorni, la Commissione presenta un piano d'azione scritto che definisce l'ambito di applicazione, le tappe fondamentali e gli strumenti di sostegno per lo sviluppo di capacità.***

Or. en

Emendamento 128
Virginie Joron, Pierre-Romain Thionnet, Jaroslava Pokorná Jermanová, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione ***può assistere*** le autorità di tale Stato membro nello sviluppo delle capacità a sostegno dell'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'istituzione o il funzionamento di un punto di contatto unico.	8. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione ***assiste*** le autorità di tale Stato membro nello sviluppo delle capacità a sostegno dell'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'istituzione o il funzionamento di un punto di contatto unico. ***La Commissione non interferisce con le procedure di rilascio delle autorizzazioni, che rimangono di competenza esclusiva degli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 129
Nikola Minchev, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Anna Stürgkh, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*

8. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione ***può assistere*** le autorità di tale Stato membro nello sviluppo delle capacità a sostegno dell'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'istituzione o il funzionamento di un punto di contatto unico.	8. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione ***assiste*** le autorità di tale Stato membro nello sviluppo delle capacità a sostegno dell'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'istituzione o il funzionamento di un punto di contatto unico.

Or. en

Emendamento 130
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione ***può assistere*** le autorità di tale Stato membro nello sviluppo delle capacità a sostegno dell'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'istituzione o il funzionamento di un punto di contatto unico.	8. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione ***assiste*** le autorità di tale Stato membro nello sviluppo delle capacità a sostegno dell'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'istituzione o il funzionamento di un punto di contatto unico.

Or. en

Emendamento 131
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Negli Stati membri con una struttura amministrativa federale o altrimenti decentrata, l'obbligo di istituire un punto di contatto unico è inteso nel senso che garantisce un'interfaccia coordinata e semplificata per ciascun progetto per la prontezza alla difesa. Gli

Stati membri possono designare più di un'autorità competente come punti di contatto unici, qualora ciò sia necessario per riflettere la loro organizzazione amministrativa, a condizione che siano istituiti meccanismi di coordinamento efficaci e che i promotori dei progetti dispongano di un'autorità di coordinamento chiaramente identificata che agisca da interfaccia unica per ciascun progetto.

Or. en

Emendamento 132
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. I progetti critici per la prontezza alla difesa che hanno una particolare dimensione transfrontaliera sono sostenuti da una cooperazione regionale strutturata tra i pertinenti punti di contatto unici nazionali o attraverso l'istituzione di un punto di contatto unico transfrontaliero congiunto. Su richiesta, la Commissione europea fornisce assistenza ai punti di contatto unici per agevolare l'istituzione di tale cooperazione.

Or. en

Emendamento 133
Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

8 bis. La Commissione fornisce assistenza tecnica e finanziaria mirata, anche attraverso il programma per l'industria europea della difesa e gli strumenti della politica di coesione, agli Stati membri con limitata capacità amministrativa al fine di istituire o gestire efficacemente il punto di contatto unico.

Or. en

Emendamento 134
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter. Qualora un progetto per la prontezza alla difesa sia transfrontaliero all'interno dell'UE, sono garantiti la tempestiva notifica e il coordinamento da parte del punto di contatto unico con i punti di contatto unici degli altri Stati membri interessati. Gli Stati membri provvedono affinché i punti di contatto unici dispongano di protocolli per lo scambio di informazioni e il rinvio tempestivi in tali casi, fatte salve le norme nazionali in materia di sicurezza e riservatezza.

Or. en

Emendamento 135
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 quater. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura lo sviluppo di indicatori e

	metodologie comuni per valutare le prestazioni dei punti di contatto unici, sulla base dei dati comunicati annualmente a norma dell'articolo 8 ter (nuovo). Gli Stati membri provvedono affinché i punti di contatto unici raccolgano, trattino e trasmettano le informazioni pertinenti in modo coerente e tempestivo, così da contribuire a un monitoraggio trasparente e comparabile dell'attuazione del presente regolamento in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 136
Nikola Minchev, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono al pubblico accesso online, in modo centralizzato e facilmente fruibile, alle informazioni sui punti seguenti in relazione alle procedure di rilascio delle autorizzazioni inerenti ai progetti per la prontezza alla difesa:	Gli Stati membri forniscono al pubblico accesso online, in modo centralizzato e facilmente fruibile, alle informazioni sui punti seguenti in relazione alle procedure di rilascio delle autorizzazioni inerenti ai progetti per la prontezza alla difesa***, nella misura in cui tale pubblicazione lascia impregiudicata la sicurezza nazionale e tenendo nel debito conto gli obblighi di riservatezza***:

Or. en

Motivazione

Sebbene la trasparenza sia importante, la divulgazione pubblica delle informazioni non dovrebbe compromettere la sicurezza nazionale né ostacolare o complicare indebitamente il progetto, anche esponendolo a influenze esterne.

Emendamento 137
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese informazioni sulla risoluzione delle controversie relative alla procedura di rilascio delle autorizzazioni, se del caso anche per quanto concerne i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, se tali procedure sono previste dal diritto nazionale;	(b) la procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese informazioni ***sul rilascio delle licenze di produzione per la difesa e*** sulla risoluzione delle controversie relative alla procedura di rilascio delle autorizzazioni, se del caso anche per quanto concerne i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, se tali procedure sono previste dal diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 138
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le possibilità di finanziamento a livello di Unione ***o*** di Stati membri;	(d) le possibilità di finanziamento a livello di Unione ***e*** di Stati membri;

Or. en

Emendamento 139
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) i meccanismi per garantire la trasparenza e la protezione antifrode, compresa la pubblicazione di informazioni non riservate sui progetti autorizzati, sui beneficiari e sul sostegno pubblico accordato;

Or. en

Emendamento 140
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) gli orientamenti e i modelli per le domande di autorizzazione standardizzate, disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 141
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) le norme ambientali, sanitarie e di sicurezza applicabili.

Or. en

Emendamento 142
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'accesso online a tali informazioni dovrebbe essere strutturato in modo tale che gli operatori e le autorità dispongano di linee guida chiare in caso di crisi della supply chain. Ciò favorirebbe la rapida prioritarizzazione dei progetti con impatto strategico sulle catene di

approvvigionamento critiche.

Or. it

Emendamento 143
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno amministrativo ai progetti per la prontezza alla difesa ubicati nel loro territorio, prestando particolare attenzione alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, comprese le piccole imprese a media capitalizzazione, coinvolte in tali progetti, fornendo altresì:	Gli Stati membri***, attraverso il punto di contatto unico e le autorità interessate per competenza,*** forniscono sostegno amministrativo ai progetti per la prontezza alla difesa ubicati nel loro territorio, prestando particolare attenzione alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, comprese le piccole imprese a media capitalizzazione, coinvolte in tali progetti, fornendo altresì:

Or. it

Emendamento 144
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono sostegno amministrativo ai progetti per la prontezza alla difesa ubicati nel loro territorio, prestando particolare attenzione alle PMI e alle ***imprese a media capitalizzazione, comprese le*** piccole imprese a media capitalizzazione, coinvolte in tali progetti, fornendo altresì:	Gli Stati membri forniscono sostegno amministrativo ai progetti per la prontezza alla difesa ubicati nel loro territorio, prestando particolare attenzione alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione, coinvolte in tali progetti, fornendo altresì:

Or. en

Emendamento 145
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) assistenza ai promotori dei progetti durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione.	(c) assistenza ai promotori dei progetti durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione***, al fine di promuovere il pieno rispetto delle norme sanitarie, ambientali, di sicurezza, sociali e del lavoro dell'Unione e nazionali***.

Or. en

Emendamento 146
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) assistenza ai promotori dei progetti che contribuiscono a progetti critici per la prontezza alla difesa che hanno una particolare dimensione transfrontaliera, anche attraverso una cooperazione strutturata tra i pertinenti punti di contatto unici nazionali o l'istituzione di un punto di contatto unico regionale congiunto.

Or. en

Emendamento 147
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) la garanzia che tutti i promotori dei progetti, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono stabiliti, abbiano pari accesso alle informazioni, agli orientamenti e al sostegno relativi alla procedura di rilascio delle autorizzazioni e agli strumenti di finanziamento dell'Unione o nazionali disponibili;

Or. en

Emendamento 148
Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) sostegno specifico per progetti di cooperazione industriale strategica nel settore della difesa, compresi servizi di consulenza giuridica, finanziaria e tecnica;

Or. en

Emendamento 149
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) Gli Stati membri possono richiedere alla Commissione di far figurare sul portale della sovranità di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/795 eventuali progetti per la prontezza alla difesa ubicati nel loro territorio e relativi a prodotti di rilevanza

per le crisi che non sono prodotti per la difesa e che sono principalmente utilizzati per la produzione di prodotti per la difesa.

Or. en

Emendamento 150
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c quater) Gli Stati membri che rilasciano autorizzazioni a un determinato promotore del progetto rispetto a un altro promotore del progetto con obiettivi analoghi devono essere in grado di fornire motivazioni obiettive, tempestive e trasparenti per il rilascio di tali autorizzazioni, in particolare quando il richiedente la cui domanda è respinta è una PMI o una piccola impresa a media capitalizzazione che contribuisce a progetti critici per la prontezza alla difesa.

Or. en

Emendamento 151
Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) assistenza nella gestione delle autorizzazioni transfrontaliere e del coordinamento per quanto riguarda i beni essenziali per la produzione nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 152
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per assicurare che le piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione beneficino effettivamente delle procedure di autorizzazione semplificate e accelerate istituite dal presente regolamento, gli Stati membri integrano i meccanismi di sostegno alle PMI nel punto di contatto unico. Tali meccanismi includono un apposito sportello per le PMI che fornisce orientamenti su misura e servizi di consulenza tempestiva, modelli e liste di controllo standardizzati, strumenti digitali di presentazione e tracciamento, nonché informazioni sui pertinenti strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali. Il punto di contatto unico garantisce requisiti chiari in materia di documentazione e scadenze trasparenti per consentire agli attori più piccoli di partecipare efficacemente e senza oneri amministrativi sproporzionati.

Or. en

Emendamento 153
Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché alle PMI, alle imprese a media capitalizzazione e alle piccole imprese a media capitalizzazione, in particolare quelle con sede in regioni meno

sviluppate o frontaliere, siano offerti un sostegno amministrativo prioritario, l'accesso alle informazioni e opportunità di partecipare a progetti per la prontezza alla difesa finanziati dall'UE.

Or. en

Emendamento 154
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
	Gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione nell'attuazione del presente regolamento, in particolare prevenendo, individuando e correggendo le irregolarità e le frodi conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 e garantendo la collaborazione delle autorità nazionali competenti con l'OLAF e la Procura europea (EPPO), se del caso.

Or. en

Emendamento 155
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni	***Forma e*** durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni

Or. en

Emendamento 156
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Le domande di riconoscimento dei progetti di fabbricazione come progetti per la prontezza alla difesa sono presentate dal promotore del progetto allo Stato membro interessato e includono prove dell'esclusivo scopo di difesa. In particolare, per un potenziale progetto per la prontezza alla difesa relativo a prodotti di rilevanza per le crisi, la domanda include prove pertinenti che dimostrano che la produzione industriale sarà principalmente utilizzata per i prodotti per la difesa.

Or. en

Emendamento 157
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 bis. Gli Stati membri valutano la domanda di cui al primo comma mediante una procedura equa e trasparente entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa. I progetti che non soddisfano i criteri sono considerati inammissibili.

Or. en

Emendamento 158
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La ***durata della*** procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, compreso il rilascio dell'autorizzazione, ***non supera i [60] giorni***.	1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, compreso il rilascio dell'autorizzazione, ***dovrebbe prevedere il tempo sufficiente per garantire un'analisi approfondita e la dovuta diligenza***. ***La procedura lascia impregiudicata una solida valutazione dell'impatto e del rischio per quanto riguarda le conseguenze sia sociali sia ambientali e comprende una consultazione democratica delle popolazioni interessate.***

Or. en

Emendamento 159
György Hölvényi, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, compreso il rilascio dell'autorizzazione, non ***supera i [60***] giorni.	1. La durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, compreso il rilascio dell'autorizzazione, non ***è inferiore a [90***] giorni***, che possono essere sospesi o prorogati in casi debitamente giustificati***. ***La durata di qualsiasi valutazione dell'impatto ambientale richiesta a norma del diritto dell'Unione o nazionale non è conteggiata nell'ambito del termine.***

Or. en

Emendamento 160

Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, compreso il rilascio dell'autorizzazione, non supera i [***60***] giorni.	1. La durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, compreso il rilascio dell'autorizzazione, non supera i [***45***] giorni. ***In casi debitamente giustificati connessi alla sicurezza nazionale o alla protezione dell'ambiente, la procedura può essere prorogata una volta di un massimo di 30 giorni.***

Or. en

Emendamento 161
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, compreso il rilascio dell'autorizzazione, non supera i [60] giorni.	1. La durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, compreso il rilascio dell'autorizzazione, non supera i [60] giorni ***lavorativi dalla data in cui il punto di contatto unico riconosce la completezza della domanda***.

Or. en

Emendamento 162
Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La durata della procedura di rilascio	1. La durata della procedura di rilascio

delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, compreso il rilascio dell'autorizzazione, non supera i [60] giorni.	delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, compreso il rilascio dell'autorizzazione, non supera i [60] giorni. ***Per i progetti che coinvolgono beni essenziali per la produzione nel settore della difesa, la procedura non supera i [30] giorni.***

Or. en

Motivazione

La riduzione della durata massima per i progetti strategici che coinvolgono beni essenziali per la produzione nel settore della difesa riflette l'urgente necessità di aumentare la produzione europea nel settore della difesa. Nell'attuale contesto geopolitico, i ritardi nelle autorizzazioni ostacolano direttamente la capacità dell'UE di rispondere alle minacce e di sostenere la preparazione degli Stati membri.

Emendamento 163
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, compreso il rilascio dell'autorizzazione, non supera i [***60***] giorni.	1. La durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, compreso il rilascio dell'autorizzazione ***o di licenze di produzione per la difesa***, non supera i [***45***] giorni ***dalla data di presentazione della domanda***.

Or. en

Emendamento 164
Aurelijus Veryga, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la	1. La durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la

prontezza alla difesa, compreso il rilascio dell'autorizzazione, non supera i [***60***] giorni.	prontezza alla difesa, compreso il rilascio dell'autorizzazione, non supera i [***180***] giorni.

Or. en

Emendamento 165
Bart Groothuis, Jeannette Baljeu, Ivars Ijabs, Engin Eroglu, Morten Løkkegaard, Hilde Vautmans, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Svenja Hahn, Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, compreso il rilascio dell'autorizzazione, non supera i [***60***] giorni.	1. La durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, compreso il rilascio dell'autorizzazione, non supera i [***50***] giorni.

Or. en

Emendamento 166
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, compreso il rilascio dell'autorizzazione, non supera i ***[60] giorni***.	1. La durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, compreso il rilascio dell'autorizzazione, non supera i ***nove mesi***.

Or. en

Emendamento 167
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, ***compreso il rilascio dell'autorizzazione***, non supera i [60] giorni.	1. La durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, ***compresa la notifica dell'esito finale***, non supera i [60] giorni.

Or. it

Emendamento 168
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Se un progetto per la prontezza alla difesa comporta una modifica o un'estensione di un impianto esistente già autorizzato a norma del diritto nazionale, gli Stati membri possono prevedere che l'operatore informi l'autorità competente della modifica proposta. L'autorità competente stabilisce se la modifica richiede un'autorizzazione nuova o aggiornata o se può procedere nel quadro dell'autorizzazione esistente, purché non siano pregiudicate le norme ambientali, sanitarie e di sicurezza.

Or. en

Emendamento 169
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La durata della procedura di

	rilascio delle autorizzazioni per i progetti critici per la prontezza alla difesa, compreso il rilascio dell'autorizzazione, non supera i tre mesi.

Or. en

Emendamento 170
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nel rilasciare un'autorizzazione, le autorità tengono conto del principio del "non nuocere" e conducono solide valutazioni dell'impatto e del rischio.

Or. en

Emendamento 171
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora un progetto per la prontezza alla difesa richieda la costruzione di diversi impianti o unità in un sito, il promotore del progetto e il punto di contatto unico possono convenire di suddividere il progetto in vari progetti più piccoli al fine di rispettare i termini applicabili.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 172

Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora un progetto per la prontezza alla difesa ***richieda la costruzione di*** diversi impianti o ***unità*** in un ***sito***, il promotore del progetto e il punto di contatto unico possono convenire di ***suddividere il progetto in vari progetti più piccoli*** al fine di rispettare i termini applicabili.	2. Qualora un progetto per la prontezza alla difesa ***sia costituito da*** diversi ***componenti,*** impianti o ***fasi distinti, situati*** in un ***unico sito o in più siti***, il promotore del progetto e il punto di contatto unico possono***, ove giustificato dalle caratteristiche tecniche o amministrative del progetto,*** convenire di ***trattare tali componenti come sottoprogetti distinti*** al fine di rispettare i termini applicabili. ***In casi debitamente giustificati, e se necessario per garantire un controllo adeguato da parte delle autorità di sicurezza e controspionaggio, il punto di contatto unico può suddividere la procedura di rilascio di qualsiasi licenza di produzione per la difesa in un iter procedurale distinto.***

Or. en

Emendamento 173
Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora un progetto per la prontezza alla difesa richieda la costruzione di diversi impianti o unità in un sito***, il promotore del progetto e il punto di contatto unico possono convenire di suddividere il progetto in vari progetti più piccoli al fine di rispettare i termini applicabili.***	2. Qualora un progetto per la prontezza alla difesa richieda la costruzione di diversi impianti o unità in un sito***:***
	(a) la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni, compreso il rilascio dell'autorizzazione, non supera i [90]

	giorni; oppure
	(b) il promotore del progetto e il punto di contatto unico possono convenire di suddividere tale progetto in vari progetti più piccoli al fine di rispettare i termini applicabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

I progetti complessi nel settore della difesa richiedono termini più lunghi, pertanto si suggerisce di introdurre un approccio a due livelli, analogo a quello della normativa sull'industria a zero emissioni nette, che consenta di trattarli nel loro insieme e nel rispetto dei termini.

Emendamento 174
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora un progetto per la prontezza alla difesa richieda la costruzione di diversi impianti o unità in un sito, il promotore del progetto e il punto di contatto unico possono convenire di suddividere il progetto in vari progetti più piccoli al fine di rispettare i termini applicabili.	2. ***In casi eccezionali e fatta salva la capacità delle autorità competenti di valutare in modo completo ed esaustivo la conformità al diritto dell'Unione o nazionale e*** qualora un progetto per la prontezza alla difesa richieda la costruzione di diversi impianti o unità in un sito, il promotore del progetto e il punto di contatto unico possono convenire di suddividere il progetto in vari progetti più piccoli al fine di rispettare i termini applicabili.

Or. en

Emendamento 175
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In casi eccezionali, qualora la natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto per la prontezza alla difesa proposto lo richiedano, uno Stato membro può prorogare una volta il termine di cui al paragrafo 1 di un massimo di ***30*** giorni prima della scadenza e in base a una valutazione caso per caso.	3. In casi eccezionali, qualora la natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto per la prontezza alla difesa proposto lo richiedano, uno Stato membro può prorogare una volta il termine di cui al paragrafo 1 di un massimo di ***90*** giorni prima della scadenza e in base a una valutazione caso per caso.

Or. en

Emendamento 176
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In casi eccezionali, qualora la natura***, la complessità***, l'ubicazione o le dimensioni del progetto per la prontezza alla difesa proposto lo richiedano, uno Stato membro può prorogare una volta il termine di cui al paragrafo 1 di un massimo di 30 giorni prima della scadenza e in base a una valutazione caso per caso.	3. In casi eccezionali, qualora la natura, l'ubicazione o le dimensioni del progetto per la prontezza alla difesa proposto lo richiedano, uno Stato membro può prorogare una volta il termine di cui al paragrafo 1 di un massimo di 30 giorni ***lavorativi*** prima della scadenza e in base a una valutazione caso per caso.

Or. en

Emendamento 177
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In casi eccezionali e ove giustificato dalla complessità del progetto per la prontezza alla difesa proposto, uno Stato membro può sospendere la procedura di rilascio delle autorizzazioni

	per un periodo di tempo ragionevole al fine di completare l'analisi necessaria.

Or. en

Emendamento 178
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ove uno Stato membro ritenga che il progetto per la prontezza alla difesa comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione in generale e qualora sia necessario un periodo di tempo supplementare per accertare che siano state predisposte misure volte ad affrontare i rischi identificabili, lo Stato membro in questione, entro 30 giorni dall'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni tale Stato membro può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 di 60 giorni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 179
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ove ***uno Stato membro ritenga che il progetto per la prontezza alla difesa comporti rischi eccezionali per la salute e la*** sicurezza ***dei lavoratori o della popolazione in generale e qualora sia necessario un periodo di tempo supplementare per accertare che siano state predisposte misure volte ad***	4. Ove ***debitamente giustificato da motivi di*** sicurezza ***o di protezione***, entro 30 giorni dall'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni ***uno*** Stato membro può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 di 60 giorni.

affrontare i rischi identificabili, lo Stato membro in questione, entro 30 giorni dall'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni ***tale*** Stato membro può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 di 60 giorni.

Or. en

Emendamento 180
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ove uno Stato membro ritenga che il progetto per la prontezza alla difesa comporti ***rischi eccezionali*** per la salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione in generale ***e qualora sia necessario un periodo di tempo supplementare per accertare che siano state predisposte misure volte ad affrontare i rischi identificabili, lo*** Stato membro ***in questione, entro 30 giorni dall'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni tale*** Stato membro può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 di 60 giorni.	4. Ove uno Stato membro ritenga che il progetto per la prontezza alla difesa comporti ***un rischio grave per l'ambiente o*** per la salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione in generale***, è effettuata una verifica indipendente da parte di un organismo indipendente designato dallo*** Stato membro***. In tal caso, uno*** Stato membro può prorogare ***una volta*** il termine di cui al paragrafo 1 di 60 giorni ***lavorativi***. ***Lo scopo della verifica indipendente è confermare che tutte le misure di mitigazione richieste siano pienamente conformi al diritto dell'Unione e nazionale in materia di ambiente, salute, sicurezza e norme sul lavoro.***

Or. en

Emendamento 181
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Ove uno Stato membro ritenga che il progetto per la prontezza alla difesa comporti rischi ***eccezionali*** per la salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione in generale e qualora sia necessario un periodo di tempo supplementare per accertare che siano state predisposte misure volte ad affrontare i rischi identificabili, lo Stato membro in questione, entro 30 giorni dall'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni tale Stato membro può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 di 60 giorni.	4. Ove uno Stato membro ritenga che il progetto per la prontezza alla difesa comporti rischi ***significativi*** per la salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione in generale ***oppure sia suscettibile di avere effetti significativi sull'ambiente*** e qualora sia necessario un periodo di tempo supplementare per accertare che siano state predisposte misure volte ad affrontare i rischi identificabili, lo Stato membro in questione, entro 30 giorni dall'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni tale Stato membro può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 di 60 giorni.

Or. en

Emendamento 182
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ove uno Stato membro ritenga che il progetto per la prontezza alla difesa comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione in generale e qualora sia necessario un periodo di tempo supplementare per accertare che siano state predisposte misure volte ad affrontare i rischi identificabili, lo Stato membro in questione, entro 30 giorni dall'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni tale Stato membro può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 di 60 giorni.	4. Ove uno Stato membro ritenga che il progetto per la prontezza alla difesa comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione in generale***, oppure richieda un nulla osta di sicurezza nazionale,*** e qualora sia necessario un periodo di tempo supplementare per accertare che siano state predisposte misure volte ad affrontare i rischi identificabili, lo Stato membro in questione, entro 30 giorni dall'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni tale Stato membro può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 di 60 giorni.

Or. en

Emendamento 183
Bart Groothuis, Jeannette Baljeu, Ivars Ijabs, Engin Eroglu, Morten Løkkegaard, Hilde Vautmans, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Svenja Hahn, Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ove uno Stato membro ritenga che il progetto per la prontezza alla difesa comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione in generale e qualora sia necessario un periodo di tempo supplementare per accertare che siano state predisposte misure volte ad affrontare i rischi identificabili, lo Stato membro in questione, entro 30 giorni dall'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni tale Stato membro può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 di ***60*** giorni.	4. Ove uno Stato membro ritenga che il progetto per la prontezza alla difesa comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione in generale e qualora sia necessario un periodo di tempo supplementare per accertare che siano state predisposte misure volte ad affrontare i rischi identificabili, lo Stato membro in questione, entro 30 giorni dall'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni tale Stato membro può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 di ***50*** giorni.

Or. en

Emendamento 184
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nell'applicare il paragrafo 3 o 4, il punto di contatto unico informa per iscritto il promotore del progetto dei motivi della proroga e della data in cui è attesa la decisione finale.	5. Nell'applicare il paragrafo 3***, 3 bis*** o 4, il punto di contatto unico informa per iscritto il promotore del progetto dei motivi della proroga e della data in cui è attesa la decisione finale.

Or. en

Emendamento 185
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

5. Nell'applicare il paragrafo ***3 o 4***, il punto di contatto unico informa per iscritto il promotore del progetto dei motivi della proroga e della data in cui è attesa la decisione finale.	5. Nell'applicare il paragrafo ***2 o 3***, il punto di contatto unico informa per iscritto il promotore del progetto dei motivi della proroga e della data in cui è attesa la decisione finale.

Or. en

Emendamento 186
Nikola Minchev, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Entro 15 giorni dal ricevimento di una domanda di rilascio di autorizzazioni, il punto di contatto unico interessato riconosce che la domanda è completa e indica se si applica il presente regolamento oppure, qualora il promotore del progetto non abbia inviato tutte le informazioni necessarie per trattare la domanda, chiede a quest'ultimo di presentare una domanda completa senza indebito ritardo, specificando le informazioni mancanti. Qualora la domanda presentata sia considerata incompleta una seconda volta, entro [15] giorni dalla seconda presentazione il punto di contatto unico può presentare una seconda richiesta di informazioni. Il punto di contatto unico non chiede informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni e ha il diritto di chiedere solo ulteriori prove per completare le informazioni mancanti individuate. ***La data in cui il punto di contatto unico riconosce la completezza della domanda segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni per quella specifica domanda.***	6. Entro 15 giorni dal ricevimento di una domanda di rilascio di autorizzazioni, il punto di contatto unico interessato riconosce che la domanda è completa e indica se si applica il presente regolamento oppure, qualora il promotore del progetto non abbia inviato tutte le informazioni necessarie per trattare la domanda, chiede a quest'ultimo di presentare una domanda completa senza indebito ritardo, specificando le informazioni mancanti. Qualora la domanda presentata sia considerata incompleta una seconda volta, entro [15] giorni dalla seconda presentazione il punto di contatto unico può presentare una seconda richiesta di informazioni. Il punto di contatto unico non chiede informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni e ha il diritto di chiedere solo ulteriori prove per completare le informazioni mancanti individuate.

Or. en

Motivazione

Ai fini di maggiore chiarezza, spostato di seguito con l'esplicito riferimento alla valutazione d'impatto ambientale.

Emendamento 187
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Entro 15 giorni dal ricevimento di una domanda di rilascio di autorizzazioni, il punto di contatto unico interessato riconosce che la domanda è completa e indica se si applica il presente regolamento oppure, qualora il promotore del progetto non abbia inviato tutte le informazioni necessarie per trattare la domanda, chiede a quest'ultimo di presentare una domanda completa senza indebito ritardo, specificando le informazioni mancanti. Qualora la domanda presentata sia considerata incompleta una seconda volta, entro [15] giorni dalla seconda presentazione il punto di contatto unico può presentare una seconda richiesta di informazioni. Il punto di contatto unico non chiede informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni e ha il diritto di chiedere solo ulteriori prove per completare le informazioni mancanti individuate. ***La data in cui il punto di contatto unico riconosce la completezza della domanda segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni per quella specifica domanda.***	6. Entro 15 giorni dal ricevimento di una domanda di rilascio di autorizzazioni, il punto di contatto unico interessato riconosce che la domanda è completa e indica se si applica il presente regolamento oppure, qualora il promotore del progetto non abbia inviato tutte le informazioni necessarie per trattare la domanda, chiede a quest'ultimo di presentare una domanda completa senza indebito ritardo, specificando le informazioni mancanti. Qualora la domanda presentata sia considerata incompleta una seconda volta, entro [15] giorni dalla seconda presentazione il punto di contatto unico può presentare una seconda richiesta di informazioni. Il punto di contatto unico non chiede informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni e ha il diritto di chiedere solo ulteriori prove per completare le informazioni mancanti individuate.

Or. en

Emendamento 188
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Entro 15 giorni dal ricevimento di una domanda di rilascio di autorizzazioni, il punto di contatto unico interessato riconosce che la domanda è completa e indica se si applica il presente regolamento oppure, qualora il promotore del progetto non abbia inviato tutte le informazioni necessarie per trattare la domanda, chiede a quest'ultimo di presentare una domanda completa senza indebito ritardo, specificando le informazioni mancanti. Qualora la domanda presentata sia considerata incompleta una seconda volta, entro [15] giorni dalla seconda presentazione il punto di contatto unico può presentare una seconda richiesta di informazioni. Il punto di contatto unico non chiede informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni e ha il diritto di chiedere solo ulteriori prove per completare le informazioni mancanti individuate. La data in cui il punto di contatto unico riconosce la completezza della domanda segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni per quella specifica domanda.	6. Entro 15 giorni ***lavorativi*** dal ricevimento di una domanda di rilascio di autorizzazioni, il punto di contatto unico interessato riconosce che la domanda è completa e indica se si applica il presente regolamento oppure, qualora il promotore del progetto non abbia inviato tutte le informazioni necessarie per trattare la domanda, chiede a quest'ultimo di presentare una domanda completa senza indebito ritardo, specificando le informazioni mancanti. Qualora la domanda presentata sia considerata incompleta una seconda volta, entro [15] giorni ***lavorativi*** dalla seconda presentazione il punto di contatto unico può presentare una seconda richiesta di informazioni. Il punto di contatto unico non chiede informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni e ha il diritto di chiedere solo ulteriori prove per completare le informazioni mancanti individuate. La data in cui il punto di contatto unico riconosce la completezza della domanda segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni per quella specifica domanda.

Or. en

Emendamento 189
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Entro ***15*** giorni dal ricevimento di una domanda di rilascio di autorizzazioni, il punto di contatto unico interessato	6. Entro ***45*** giorni dal ricevimento di una domanda di rilascio di autorizzazioni, il punto di contatto unico interessato

riconosce che la domanda è completa e indica se si applica il presente regolamento oppure, qualora il promotore del progetto non abbia inviato tutte le informazioni necessarie per trattare la domanda, chiede a quest'ultimo di presentare una domanda completa senza indebito ritardo, specificando le informazioni mancanti. Qualora la domanda presentata sia considerata incompleta una seconda volta, entro [***15***] giorni dalla seconda presentazione il punto di contatto unico può presentare una seconda richiesta di informazioni. Il punto di contatto unico non chiede informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni e ha il diritto di chiedere solo ulteriori prove per completare le informazioni mancanti individuate. La data in cui il punto di contatto unico riconosce la completezza della domanda segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni per quella specifica domanda.	riconosce che la domanda è completa e indica se si applica il presente regolamento oppure, qualora il promotore del progetto non abbia inviato tutte le informazioni necessarie per trattare la domanda, chiede a quest'ultimo di presentare una domanda completa senza indebito ritardo, specificando le informazioni mancanti. Qualora la domanda presentata sia considerata incompleta una seconda volta, entro [***45***] giorni dalla seconda presentazione il punto di contatto unico può presentare una seconda richiesta di informazioni. Il punto di contatto unico non chiede informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni e ha il diritto di chiedere solo ulteriori prove per completare le informazioni mancanti individuate. La data in cui il punto di contatto unico riconosce la completezza della domanda segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni per quella specifica domanda.

Or. en

Emendamento 190
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il termine applicabile per la procedura accelerata di rilascio delle autorizzazioni per tale domanda decorre dalla data di conferma, da parte del punto di contatto unico, della completezza della domanda, che include, se richiesto, le valutazioni di impatto ambientale.

Or. en

Emendamento 191

Nikola Minchev, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il termine applicabile per la procedura di rilascio delle autorizzazioni per tale domanda decorre dalla data di conferma, da parte del punto di contatto unico, della completezza della domanda, che include la valutazione di impatto ambientale approvata formalmente.

Or. en

Motivazione

Esplicito riferimento alla valutazione d'impatto ambientale ai fini di maggiore chiarezza.

Emendamento 192
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. I termini stabiliti al presente articolo per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 193
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	7 bis. Gli Stati membri possono considerare la concessione di autorizzazioni edilizie e ambientali per progetti per la prontezza alla difesa come una questione di interesse pubblico prevalente e di priorità in materia di sicurezza nazionale, data l'importanza strategica di tali progetti. Tali procedure sono condotte nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e nazionale applicabile, comprese le prescrizioni in materia ambientale, sociale e di sicurezza.

Or. en

Emendamento 194
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se il punto di contatto unico non informa il promotore del progetto dell'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni entro il termine di cui al paragrafo 1, eventualmente prorogato, se del caso, a norma dei paragrafi 3 e 4, le autorizzazioni oggetto della domanda si considerano rilasciate. Il punto di contatto unico trasmette tempestivamente una conferma scritta al promotore del progetto, indicando che le autorizzazioni sono state implicitamente rilasciate sulla base della domanda presentata.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 195
György Hölvényi, Ernő Schaller-Baross

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se il punto di contatto unico non informa il promotore del progetto dell'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni entro il termine di cui al paragrafo 1, eventualmente prorogato, se del caso, a norma dei paragrafi 3 e 4, le autorizzazioni oggetto della domanda si considerano rilasciate. Il punto di contatto unico trasmette tempestivamente una conferma scritta al promotore del progetto, indicando che le autorizzazioni sono state implicitamente rilasciate sulla base della domanda presentata.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 196
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se il punto di contatto unico non informa il promotore del progetto dell'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni entro il termine di cui al paragrafo 1, eventualmente prorogato, se del caso, a norma dei paragrafi 3 e 4, le autorizzazioni oggetto della domanda si considerano rilasciate. Il punto di contatto unico trasmette tempestivamente una conferma scritta al promotore del progetto, indicando che le autorizzazioni sono state implicitamente rilasciate sulla base della domanda presentata.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 197
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se il punto di contatto unico non informa il promotore del progetto dell'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni entro il termine di cui al paragrafo 1, eventualmente prorogato, se del caso, a norma dei paragrafi 3 e 4, le autorizzazioni oggetto della domanda si considerano rilasciate. Il punto di contatto unico trasmette tempestivamente una conferma scritta al promotore del progetto, indicando che le autorizzazioni sono state implicitamente rilasciate sulla base della domanda presentata.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 198
Aurelijus Veryga, Kosma Złotowski

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se il punto di contatto unico non informa il promotore del progetto dell'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni entro il termine di cui al paragrafo 1, eventualmente prorogato, se del caso, a norma dei paragrafi 3 e 4, le autorizzazioni oggetto della domanda si considerano rilasciate. Il punto di contatto unico trasmette tempestivamente una conferma scritta al promotore del progetto, indicando che le autorizzazioni sono state implicitamente rilasciate sulla base della domanda presentata.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 199

Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se il punto di contatto unico non informa il promotore del progetto dell'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni entro il termine di cui al paragrafo 1, eventualmente prorogato, se del caso, a norma dei paragrafi 3 e 4, le autorizzazioni oggetto della domanda si considerano rilasciate. Il punto di contatto unico trasmette ***tempestivamente*** una conferma scritta al promotore del progetto***,*** indicando che le autorizzazioni sono state implicitamente rilasciate sulla base della domanda presentata.	8. Se il punto di contatto unico non informa il promotore del progetto dell'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni entro il termine di cui al paragrafo 1, eventualmente prorogato, se del caso, a norma dei paragrafi 3 e 4, le autorizzazioni oggetto della domanda si considerano rilasciate. Il punto di contatto unico trasmette ***entro dieci giorni*** una conferma scritta***, in formato cartaceo o online,*** al promotore del progetto indicando che le autorizzazioni sono state implicitamente rilasciate sulla base della domanda presentata.

Or. en

Motivazione

Mira a far cessare il periodo di incertezza dopo la scadenza del periodo di 60 giorni.

Emendamento 200
Nikola Minchev, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Anna Stürgkh

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se il punto di contatto unico non informa il promotore del progetto dell'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni entro il termine di cui al paragrafo 1, eventualmente prorogato, se del caso, a norma dei paragrafi 3 e 4, le autorizzazioni oggetto della domanda si considerano rilasciate. Il punto di contatto unico trasmette tempestivamente una conferma scritta al promotore del progetto, indicando che le autorizzazioni sono state implicitamente rilasciate sulla base della	8. Se il punto di contatto unico non informa il promotore del progetto dell'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni entro il termine di cui al paragrafo 1, eventualmente prorogato, se del caso, a norma dei paragrafi 3 e 4, le autorizzazioni oggetto della domanda si considerano rilasciate***, salvo che il diritto nazionale lo vieti***. Il punto di contatto unico trasmette tempestivamente una conferma scritta al promotore del progetto, indicando che le autorizzazioni sono state

domanda presentata.	implicitamente rilasciate sulla base della domanda presentata.

Or. en

Emendamento 201
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se il punto di contatto unico non informa il promotore del progetto dell'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni entro il termine di cui al paragrafo 1, eventualmente prorogato, se del caso, a norma ***dei paragrafi 3 e 4***, le autorizzazioni oggetto della domanda si considerano rilasciate. Il punto di contatto unico trasmette tempestivamente una conferma scritta al promotore del progetto, indicando che le autorizzazioni sono state implicitamente rilasciate sulla base della domanda presentata.	8. Se il punto di contatto unico non informa il promotore del progetto dell'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni entro il termine di cui al paragrafo 1 ***o 2***, eventualmente prorogato, se del caso, a norma ***del paragrafo 3***, le autorizzazioni oggetto della domanda si considerano rilasciate. Il punto di contatto unico trasmette tempestivamente una conferma scritta al promotore del progetto, indicando che le autorizzazioni sono state implicitamente rilasciate sulla base della domanda presentata.

Or. en

Emendamento 202
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Qualora uno Stato membro decida di applicare la direttiva 2011/92/UE a un progetto per la prontezza alla difesa, la valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), di tale direttiva non è inclusa nella durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4

del presente articolo.

Or. en

Emendamento 203
Nikola Minchev, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Anna Stürgkh, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Qualora un'autorizzazione per un progetto per la prontezza alla difesa sia rilasciata implicitamente, tale approvazione non esonera il promotore del progetto o l'autorità competente dal pieno rispetto del diritto dell'Unione e nazionale applicabile, comprese le disposizioni relative alla protezione dell'ambiente e alla salute e sicurezza dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 204
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. La tacita approvazione di un progetto per la prontezza alla difesa non esonera il promotore del progetto dal rispetto del diritto dell'Unione e nazionale applicabile.

Or. en

Emendamento 205
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Il rilascio delle autorizzazioni non pregiudica le prescrizioni sociali o ambientali previste dalla legislazione dell'Unione e degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 206
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter. Il punto di contatto unico interessato notifica al promotore del progetto quando si applica la valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2011/92/UE e fornisce informazioni sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nella relazione di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.

Or. en

Emendamento 207
Nikola Minchev, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter. In circostanze eccezionali, l'autorità competente può sospendere

l'autorizzazione implicitamente concessa, purché tale sospensione sia debitamente giustificata. Il punto di contatto unico fornisce senza indugio una giustificazione scritta al promotore del progetto. La sospensione non supera 60 giorni.

Or. en

Emendamento 208
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5 – articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter. Le procedure di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbero mai essere soggette alla regola del "silenzio-assenso", in quanto ciò compromette i requisiti per valutazioni approfondite e controllo pubblico.

Or. en

Emendamento 209
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 quater. Qualora l'obbligo di valutare gli effetti sull'ambiente derivi contemporaneamente da due o più tra le direttive 2000/60/CE, 2001/42/CE, 2008/98/CE, 2009/147/CE, 2010/75/UE, 2011/92/UE, 2012/18/UE, 2014/89/UE o 92/43/CEE, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate e/o comuni.

Or. en

Emendamento 210
Nikola Minchev, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Anna Stürgkh, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 quater. Le informazioni sulle autorizzazioni concesse implicitamente sono messe a disposizione del pubblico, fatta salva la protezione delle informazioni sensibili pertinenti alla sicurezza nazionale e agli obblighi di riservatezza.

Or. en

Emendamento 211
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dell'elaborazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, includono in tali piani, se del caso, disposizioni per lo sviluppo di attività e progetti per la prontezza alla difesa e delle infrastrutture necessarie. Per agevolare lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa, gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati pertinenti sulla pianificazione territoriale siano disponibili online conformemente all'articolo 3.	1. Le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dell'elaborazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, includono in tali piani, se del caso, disposizioni per lo sviluppo di attività e progetti per la prontezza alla difesa e delle infrastrutture necessarie. ***Nel valutare l'ipotesi di includere tali disposizioni, la priorità è attribuita alle superfici artificiali ed edificate, ai siti industriali e alle aree dismesse.*** Per agevolare lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa, gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati pertinenti sulla pianificazione territoriale siano disponibili online conformemente all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 212
Nikola Minchev, Svenja Hahn

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dell'elaborazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, includono in tali piani, se del caso, disposizioni per lo sviluppo di attività e progetti per la prontezza alla difesa e delle infrastrutture necessarie. ***Per agevolare lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa, gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati pertinenti sulla pianificazione territoriale siano disponibili online conformemente all'articolo 3.***	1. Le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dell'elaborazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, includono in tali piani, se del caso, disposizioni per lo sviluppo di attività e progetti per la prontezza alla difesa e delle infrastrutture necessarie.

Or. en

Motivazione

La divulgazione al pubblico dei dati sulla pianificazione territoriale potrebbe mettere a rischio la sicurezza nazionale laddove tali progetti siano di importanza strategica.

Emendamento 213
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dell'elaborazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, includono in tali piani, se del caso, disposizioni per lo sviluppo di attività e progetti per la prontezza alla difesa e	1. Le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dell'elaborazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, includono in tali piani, se del caso, disposizioni per lo sviluppo di attività e progetti per la prontezza alla difesa e

delle infrastrutture necessarie. Per agevolare lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa, gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati pertinenti sulla pianificazione territoriale siano disponibili online conformemente all'articolo 3.	delle infrastrutture necessarie. ***Tali autorità prevedono inoltre una procedura accelerata per cambiare la destinazione d'uso dei terreni a tal fine.*** Per agevolare lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa, gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati pertinenti sulla pianificazione territoriale siano disponibili online conformemente all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 214
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dell'elaborazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, includono in tali piani, se del caso, disposizioni per lo sviluppo di attività e progetti per la prontezza alla difesa e delle infrastrutture ***necessarie***. Per agevolare lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa, gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati pertinenti sulla pianificazione territoriale siano disponibili online conformemente all'articolo 3.	1. Le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dell'elaborazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, includono in tali piani, se del caso, disposizioni per lo sviluppo di attività e progetti per la prontezza alla difesa e delle ***relative*** infrastrutture ***richieste***. Per agevolare lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa, gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati pertinenti sulla pianificazione territoriale siano disponibili online conformemente all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 215
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono

affinché le procedure di pianificazione tengano conto anche di considerazioni di sicurezza, compresa la protezione dalle minacce informatiche e ibride rivolte alle infrastrutture critiche di difesa.

Or. en

Emendamento 216
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora i piani includano disposizioni per lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa e delle relative infrastrutture necessarie e siano soggetti a una valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11]e ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio[12], tali valutazioni sono combinate. Ove applicabile, la valutazione combinata riguarda anche l'impatto sui corpi idrici potenzialmente interessati di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13]. Se del caso, gli Stati membri sono tenuti a valutare gli impatti delle attività esistenti e future sull'ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, come indicato all'articolo 4 della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[14]; la valutazione combinata tiene conto anche di tali impatti. ***Il fatto che le valutazioni siano combinate a norma del presente paragrafo non incide sul loro contenuto o sulla loro qualità.*** La valutazione combinata è effettuata entro i termini stabiliti dal presente regolamento.	2. Qualora i piani includano disposizioni per lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa e delle relative infrastrutture necessarie e siano soggetti a una valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] e ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio[12], tali valutazioni sono combinate. Ove applicabile, la valutazione combinata riguarda anche l'impatto sui corpi idrici potenzialmente interessati di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13]. Se del caso, gli Stati membri sono tenuti a valutare gli impatti delle attività esistenti e future sull'ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, come indicato all'articolo 4 della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[14]; la valutazione combinata tiene conto anche di tali impatti. La valutazione combinata è effettuata entro i termini stabiliti dal presente regolamento.
[11] Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli	[11] Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli

effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj).

[12] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).

[13] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).

[14] Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135). http://data.europa.eu/eli/dir/2014/89/oj).

effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj).

[12] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).

[13] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).

[14] Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135). http://data.europa.eu/eli/dir/2014/89/oj).

Or. en

Emendamento 217
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le valutazioni ambientali nazionali o le procedure di autorizzazione applicabili ai progetti per la prontezza alla difesa diverse da quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sono effettuate entro i termini stabiliti nel presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono che le rispettive procedure ambientali nazionali diano priorità ad agevolare lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa, concedendo deroghe ove possibile.

Or. en

Emendamento 218
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le autorità nazionali, inoltre, potrebbero integrare la pianificazione con la rete TEN-T e con gli investimenti in infrastrutture a duplice uso, al fine di assicurare una piena sinergia tra mobilità civile e mobilità militare. In tale ottica, la direttrice mediterranea dovrebbe essere valorizzata quale area strategica per la prontezza alla difesa europea.

Or. it

Emendamento 219
Kristian Vigenin, Idoia Mendia, José Cepeda, Elio Di Rupo, Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualora un progetto di preparazione alla difesa non sia incluso nei piani di cui al paragrafo 1, le valutazioni ambientali richieste a norma del diritto dell'Unione o nazionale, comprese, se del caso, le valutazioni a livello di progetto, sono completate e tenute in considerazione prima della decisione finale sull'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 220
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Applicazione di deroghe per la prontezza alla difesa
	1. Qualora la legislazione ambientale dell'Unione preveda deroghe per motivi quali l'interesse pubblico prevalente, la sicurezza pubblica o situazioni di crisi, la prontezza alla difesa, compresi gli investimenti industriali e governativi nella difesa, rientra nell'ambito di tali motivi. Le eventuali misure di compensazione o di mitigazione necessarie garantiscono gli obiettivi della legislazione pertinente e sono necessarie e proporzionate.
	2. Ai fini dello sviluppo delle capacità di difesa e per garantire la prontezza alla difesa, l'autorità competente può applicare deroghe, esenzioni o procedure accelerate relative all'immissione sul mercato di un prodotto, qualora lo ritenga giustificato da un'esigenza di difesa identificata. Tali misure sono necessarie e proporzionate, sono utilizzate esclusivamente a fini di difesa, comprendono controlli proporzionati dopo l'immissione sul mercato e sono gestite in via prioritaria attraverso il punto di contatto unico.

Or. en

Motivazione

A seguito della comunicazione omnibus della Commissione sulla prontezza alla difesa, è necessario codificare l'interpretazione proposta delle deroghe pertinenti ed estenderla alla legislazione relativa ai prodotti a duplice uso e ai servizi connessi. Ciò garantirà un'applicazione coerente tra gli Stati membri e permetterà l'adozione di misure giustificate a supporto della prontezza alla difesa.

Emendamento 221
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Article6bis
	Gli Stati membri possono designare, conformemente al diritto dell'Unione e ai rispettivi requisiti di sicurezza nazionale, specifici siti o attività come Siti e Attività Strategiche per la Prontezza alla Difesa (di seguito "Siti Strategici"). La designazione è notificata alla Commissione. I progetti riguardanti tali Siti Strategici sono considerati prioritari ai fini dell'applicazione delle procedure e dei termini di cui al presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono che il punto di contatto unico di cui all'articolo 2 fornisca assistenza dedicata ai promotori dei progetti relativi ai Siti Strategici e promuovano la cooperazione tra PMI e altri operatori nell'ambito di tali siti.

Or. it

Emendamento 222
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Status prioritario dei progetti per la prontezza alla difesa	
Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi, i rimedi giurisdizionali e le procedure amministrative riguardanti progetti per la prontezza alla difesa dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali, collegi o panel nazionali, anche per quanto riguarda la	

mediazione o l'arbitrato se previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti se e nella misura in cui il diritto nazionale concernente le procedure di rilascio delle autorizzazioni prevede simili procedure d'urgenza e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali applicabili. I promotori dei progetti per la prontezza alla difesa partecipano a tali procedure d'urgenza, ove applicabile.

Or. en

Emendamento 223
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi, i rimedi giurisdizionali e le procedure amministrative riguardanti progetti per la prontezza alla difesa dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali, collegi o panel nazionali, anche per quanto riguarda la mediazione o l'arbitrato se previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti se e nella misura in cui il diritto nazionale concernente le procedure di rilascio delle autorizzazioni prevede simili procedure d'urgenza e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali applicabili. I promotori dei progetti per la prontezza alla difesa partecipano a tali procedure d'urgenza, ove applicabile.	Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi, i rimedi giurisdizionali e le procedure amministrative riguardanti progetti per la prontezza alla difesa dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali, collegi o panel nazionali, anche per quanto riguarda la mediazione o l'arbitrato se previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti se e nella misura in cui il diritto nazionale concernente le procedure di rilascio delle autorizzazioni prevede simili procedure d'urgenza e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali applicabili. I promotori dei progetti per la prontezza alla difesa partecipano a tali procedure d'urgenza, ove applicabile. ***Le autorità competenti devono garantire che le procedure giudiziarie e amministrative accelerate non compromettano il diritto a un rimedio effettivo, assicurando al contempo che i casi di frode o di uso improprio di fondi pubblici siano trattati con priorità e tempestività.***

Or. en

Emendamento 224
Vasile Dîncu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi, i rimedi giurisdizionali e le procedure amministrative riguardanti progetti per la prontezza alla difesa dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali, collegi o panel nazionali, anche per quanto riguarda la mediazione o l'arbitrato se previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti se e nella misura in cui il diritto nazionale concernente le procedure di rilascio delle autorizzazioni prevede simili procedure d'urgenza e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali applicabili. I promotori dei progetti per la prontezza alla difesa partecipano a tali procedure d'urgenza, ove applicabile.	Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi, i rimedi giurisdizionali e le procedure amministrative riguardanti progetti per la prontezza alla difesa dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali, collegi o panel nazionali, anche per quanto riguarda la mediazione o l'arbitrato se previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti se e nella misura in cui il diritto nazionale concernente le procedure di rilascio delle autorizzazioni prevede simili procedure d'urgenza e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali applicabili. I promotori dei progetti per la prontezza alla difesa partecipano a tali procedure d'urgenza, ove applicabile. ***Il trattamento urgente dei progetti per la prontezza alla difesa è bilanciato con i diritti delle comunità locali e degli individui a ottenere rimedi legali effettivi, garantendo che l'accelerazione giudiziaria non comprometta i diritti fondamentali né l'accesso alla giustizia.***

Or. en

Emendamento 225
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi, i rimedi giurisdizionali e le procedure	Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi, i rimedi giurisdizionali e le procedure

amministrative riguardanti progetti per la prontezza alla difesa dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali, collegi o panel nazionali, anche per quanto riguarda la mediazione o l'arbitrato se previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti se e nella misura in cui il diritto nazionale concernente le procedure di rilascio delle autorizzazioni prevede simili procedure d'urgenza e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali applicabili. I promotori dei progetti per la prontezza alla difesa partecipano a tali procedure d'urgenza, ove applicabile.	amministrative riguardanti progetti per la prontezza alla difesa dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali, collegi o panel nazionali, anche per quanto riguarda la mediazione o l'arbitrato se previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti se e nella misura in cui il diritto nazionale concernente le procedure di rilascio delle autorizzazioni prevede simili procedure d'urgenza e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali applicabili. ***Ricevono lo status di priorità e sono trattati con i mezzi più rapidi disponibili a livello nazionale utilizzando, ad esempio, procedure a istanza unica, senza effetto sospensivo dei ricorsi e scadenze per determinate fasi procedurali.*** I promotori dei progetti per la prontezza alla difesa partecipano a tali procedure d'urgenza, ove applicabile.

Or. en

Emendamento 226
Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi, i rimedi giurisdizionali e le procedure amministrative riguardanti progetti per la prontezza alla difesa dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali, collegi o panel nazionali, anche per quanto riguarda la mediazione o l'arbitrato se previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti se e nella misura in cui il diritto nazionale concernente le procedure di rilascio delle autorizzazioni prevede simili procedure d'urgenza e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali applicabili. I promotori dei progetti per la prontezza alla difesa partecipano a	Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi, i rimedi giurisdizionali e le procedure amministrative riguardanti progetti per la prontezza alla difesa dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali, collegi o panel nazionali, anche per quanto riguarda la mediazione o l'arbitrato se previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti se e nella misura in cui il diritto nazionale concernente le procedure di rilascio delle autorizzazioni prevede simili procedure d'urgenza e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali applicabili. I promotori dei progetti per la prontezza alla difesa partecipano a tali procedure d'urgenza, ove applicabile.

tali procedure d'urgenza, ove applicabile.	***I progetti relativi a risorse fondamentali per la produzione di difesa e alla cooperazione industriale strategica nel settore della difesa sono soggetti al massimo livello di urgenza e protezione giuridica.***

Or. en

Motivazione

Attribuire massima urgenza e protezione giuridica alle risorse chiave per la produzione di difesa e la cooperazione industriale strategica nel settore della difesa garantisce che le iniziative critiche nel settore della difesa non siano ostacolate da ritardi procedurali. Ciò è essenziale per mantenere la prontezza operativa e la deterrenza strategica.

Emendamento 227
Jorge Buxadé Villalba, Jorge Martín Frías

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono attribuire priorità strategica ai progetti di difesa che vengano realizzati e sviluppati principalmente sul loro territorio e contribuiscano in modo significativo alla base industriale e tecnologica della loro difesa nazionale, nel quadro degli obiettivi comuni degli Stati membri dell'Unione e dell'autonomia strategica europea.

Or. es

Emendamento 228
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per garantire effettività, le procedure urgenti dovrebbero essere accompagnate

da un meccanismo di coordinamento a livello UE che faciliti la risoluzione rapida delle controversie connesse a progetti transfrontalieri, evitando disallineamenti tra i vari ordinamenti nazionali.

Or. it

Emendamento 229
Michał Dworczyk, Piotr Müller, Kosma Złotowski, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Investimenti complementari
	Lo status di priorità di cui all'articolo 7 si applica anche agli investimenti complementari essenziali per l'attuazione di progetti di prontezza alla difesa o per l'aumento della capacità di produzione nel settore della difesa.
	Tali investimenti complementari possono comprendere, tra l'altro, la costruzione, l'ammodernamento o il potenziamento delle infrastrutture per l'energia, il gas, l'acqua e le acque reflue, le fibre ottiche o le infrastrutture di trasporto, rendendo possibili direttamente o sostenendo progetti di prontezza alla difesa.
	Gli Stati membri provvedono affinché tali investimenti complementari beneficino di un trattamento amministrativo coordinato e accelerato attraverso lo stesso punto di contatto unico di cui all'articolo 2.

Or. en

Emendamento 230
Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Quadro dei progetti strategici
	1. I progetti relativi a risorse chiave per la produzione di difesa e alla cooperazione industriale strategica nel settore della difesa sono considerati di interesse strategico europeo.
	2. Tali progetti beneficiano di:
	a) autorizzazione accelerata (massimo 30 giorni),
	b) approvazione automatica in caso di silenzio amministrativo,
	c) accesso prioritario ai finanziamenti dell'UE,
	d) tutela giuridica contro i contenziosi ostruzionistici.
	3. Gli Stati membri riferiscono annualmente in merito all'attuazione e al sostegno fornito a tali progetti.

Or. en

Emendamento 231
Bart Groothuis, Jeannette Baljeu, Ivars Ijabs, Engin Eroglu, Morten Løkkegaard, Hilde Vautmans, Marjan Šarec, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Svenja Hahn, Petras Auštrevičius

Proposta di regolamento
Articolo 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 quinquies
	Modifiche della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 2011/92/UE
	1. Nei casi in cui la legge nazionale preveda uno status di massima rilevanza nazionale, i progetti per la prontezza alla

difesa ottengono tale status e sono trattati di conseguenza nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di introdurre tale status.

2. La realizzazione dei progetti per la prontezza alla difesa può essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, di prioritario interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE. Il presente paragrafo non pregiudica l'applicabilità o l'attuazione di altre normative dell'Unione in materia di ambiente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ribadisce la deroga esistente per ragioni di interesse pubblico prevalente prevista dalla direttiva 92/43/CEE, dal regolamento Habitat, dalla direttiva 2000/60/CE, dalla direttiva quadro sulle acque e dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, secondo la quale gli Stati membri possono decidere, caso per caso e se previsto dal diritto nazionale, di non applicare la direttiva a progetti che servono finalità di difesa nazionale.

Emendamento 232
Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento non pregiudica, se del caso, gli obblighi previsti dalla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, e dalla	***Tutti i progetti di difesa e sicurezza sono esclusi dagli*** obblighi previsti dalla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, e dalla

convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991, e dal relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica, firmato a Kiev il 21 maggio 2003.	convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991, e dal relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica, firmato a Kiev il 21 maggio 2003.

Or. en

Emendamento 233
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tutte le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento sono rese pubbliche in modo facilmente comprensibile e tutte le decisioni relative a un progetto sono disponibili nello stesso sito web.

Or. en

Emendamento 234
Klara Dostalova, Jaroslava Pokorná Jermanová, Antonín Staněk

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame
	Entro il 1º dicembre 2029 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, in particolare una spiegazione e una giustificazione per la sua ulteriore applicazione. La presente relazione è corredata, se necessario, di

proposte legislative.

Or. en

Motivazione

Il primo considerando del progetto di regolamento indica come motivo per l'adozione di tale regolamento "una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, legata al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa". Il regolamento interferisce con il diritto nazionale che disciplina le licenze edilizie, che è di competenza nazionale. È pertanto legittimo esaminare i motivi che hanno portato all'adozione del regolamento e, se non ve ne sono, abrogarlo.

Emendamento 235
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Riconoscimento delle competenze degli Stati membri
	Il presente regolamento lascia impregiudicate le funzioni statali essenziali degli Stati membri, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato, il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 236
Lucia Yar, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 ter

Monitoraggio e comunicazione

1. Ai fini della trasparenza, del monitoraggio ex post e della comparabilità a livello dell'Unione, ogni Stato membro presenta annualmente alla Commissione una relazione statistica sull'applicazione del presente regolamento, che comprende:

a) il numero totale di domande di autorizzazione ricevute per progetti per la prontezza alla difesa;

b) il numero totale di autorizzazioni con procedura accelerata rilasciate;

c) il numero totale di autorizzazioni con procedura accelerata rilasciate tacitamente, a norma dell'articolo 5, paragrafo 8;

d) il numero totale di autorizzazioni respinte;

e) la durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni;

f) misure specifiche adottate per sostenere le PMI e le imprese a media capitalizzazione;

2. La Commissione rende accessibili al pubblico i risultati aggregati e, se del caso, emana orientamenti per promuovere un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri.

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un modello per la presentazione delle suddette informazioni.

4. La Commissione valuta le pratiche degli Stati membri in materia di approvazione tacita. In caso di numero sproporzionatamente elevato di tali approvazioni, la Commissione chiede informazioni supplementari allo Stato membro interessato e, se del caso, formula raccomandazioni su come migliorare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento.

Or. en